

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

	I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
★		Regolamento (CEE) n. 698/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/78 concernente le associazioni di produttori e le relative unioni	1
		Regolamento (CEE) n. 699/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	3
		Regolamento (CEE) n. 700/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	5
		Regolamento (CEE) n. 701/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie	7
		Regolamento (CEE) n. 702/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera	9
		Regolamento (CEE) n. 703/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso	11
		Regolamento (CEE) n. 704/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso	14
		Regolamento (CEE) n. 705/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate	17
		Regolamento (CEE) n. 706/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate	21
		Regolamento (CEE) n. 707/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali	25

Prezzo : 18 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CEE) n. 708/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie	27
Regolamento (CEE) n. 709/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzore ed a Madera	29
Regolamento (CEE) n. 710/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare	31
* Regolamento (CEE) n. 711/93 della Commissione, del 25 marzo 1993, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 9 (numero d'ordine 40.0090), originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio	33
* Regolamento (CEE) n. 712/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, recante modalità di esecuzione del programma pilota di osservazione NAFO	34
* Regolamento (CEE) n. 713/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, che modifica, in ordine alle dichiarazioni di coltivazione, il regolamento (CEE) n. 3478/92 recante modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio	40
* Regolamento (CEE) n. 714/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2168/92 recante modalità di applicazione delle misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda le patate	42
* Regolamento (CEE) n. 715/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, che proroga talune date limite previste per la certificazione del luppolo	43
* Regolamento (CEE) n. 716/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, che stabilisce gli acconti relativi ai contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1992-93	44
* Regolamento (CEE) n. 717/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 3076/78 relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi	45
* Regolamento (CEE) n. 718/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 3889/87 recante modalità di applicazione delle misure speciali a favore di determinate regioni di produzione di luppolo	46
* Regolamento (CEE) n. 719/93 della Commissione, del 25 marzo 1993, relativo alla classificazione di talune merci nella Nomenclatura combinata	47
Regolamento (CEE) n. 720/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2164/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per le isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento	49
Regolamento (CEE) n. 721/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/93 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Cipro	59
Regolamento (CEE) n. 722/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento	60

Regolamento (CEE) n. 723/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per l'ottantottesima gara parziale effettuata nell'ambito delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89	64
Regolamento (CEE) n. 724/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	66
Regolamento (CEE) n. 725/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	69
Regolamento (CEE) n. 726/93 della Commissione, del 26 marzo 1993, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	73

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

* Direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro ...	74
* Informazione concernente l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali	80
* Direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi	81

Commissione

93/175/CEE :

* Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1992, relativa al programma nazionale AIMA recante interventi di sostegno agli operatori agricoli per l'esportazione di agrumi in URSS e nei paesi dell'Est	84
---	----

93/176/CEE :

Decisione della Commissione, del 19 marzo 1993, recante abrogazione della decisione che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri	87
---	----

93/177/CEE :

* Decisione della Commissione, del 26 marzo 1993, che istituisce misure protettive contro la malattia vescicolosa dei suini nei Paesi Bassi e in Italia	88
--	----

93/178/CEE :

* Decisione della Commissione, del 26 marzo 1993, che istituisce misure protettive contro la malattia vescicolosa dei suini	91
--	----

93/179/CEE :

* Decisione della Commissione, del 26 marzo 1993, che abroga la decisione 93/128/CEE concernente misure protettive contro la malattia vescicolosa dei suini nei Paesi Bassi e in Italia	93
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 698/93 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1360/78 concernente le associazioni di produttori e le relative unioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1360/78 ⁽⁴⁾ ha istituito un'azione comune che incoraggia, in talune regioni della Comunità in cui l'offerta dei prodotti agricoli presenta gravi carenze strutturali, la costituzione di associazioni di produttori per concentrare l'offerta di prodotti agricoli e per adattare la produzione alle esigenze del mercato;

considerando che, dopo l'adozione di quest'azione comune, il regime è stato esteso ad altre regioni e ad altri settori che presentano analoghe esigenze; che da ultimo esso è stato esteso con il regolamento (CEE) n. 3875/88 ⁽⁵⁾ all'intero territorio irlandese e per taluni prodotti in Francia; che è opportuno continuare ad offrire ai produttori di queste regioni la possibilità di beneficiare degli aiuti comunitari;

considerando che in occasione della riforma dei fondi strutturali il regolamento (CEE) n. 223/90 della Commissione ⁽⁶⁾ ha stabilito per le associazioni di produttori delle regioni comprese fra quelle dell'obiettivo 1, definito nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio ⁽⁷⁾, tassi di contributo comunitario più incentivanti, ai fini di una migliore futura efficacia del regolamento (CEE) n. 1360/78;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1760/87 ⁽⁸⁾ ha introdotto varie modalità per quanto riguarda l'obbligo di far eseguire l'immissione sul mercato dell'intera produzione degli aderenti e che è opportuno rafforzare il potere di controllo esercitato dalle associazioni di produttori sul raccolto e sulla disponibilità dei prodotti;

considerando che si tratta di un'azione comune ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88 ⁽⁹⁾ e che non è quindi necessario limitarne la durata;

considerando che per poter valutare l'applicazione del presente regolamento, tenuto conto in particolare della sua recente estensione a talune parti della Comunità, è opportuno che la Commissione presenti un rapporto al Consiglio anteriormente al 1° gennaio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1360/78 è così modificato:

1) All'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) è aggiunto il trattino seguente:

« — norme di conoscenza della produzione, in particolare informazioni in materia di raccolto e di disponibilità. »

2) Il testo dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

« b) non può tuttavia superare l'importo globale di 120 000 ecu. »

⁽¹⁾ GU n. C 312 del 3. 12. 1991, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. C 125 del 18. 5. 1992, pag. 280.

⁽³⁾ GU n. C 79 del 30. 3. 1992, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3763/91 (GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 62. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3588/92 (GU n. L 364 del 12. 12. 1992, pag. 27).

⁽⁷⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1094/88 (GU n. L 106 del 27. 4. 1988, pag. 28).

⁽⁹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25.

3) Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal testo seguente :

Articolo 2

« Articolo 13

Anteriormente al 1° gennaio 1997 la Commissione presenta al Consiglio una relazione relativa ai risultati dell'attuazione di questa azione comune, in base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri.»

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere del 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. AUKEN

REGOLAMENTO (CEE) N. 699/93 DELLA COMMISSIONE**del 26 marzo 1993****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3873/92 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 25 marzo 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3873/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 118.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento e di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	139,98 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	139,98 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	175,55 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽¹⁰⁾
1001 90 91	142,35
1001 90 99	142,35 ⁽¹¹⁾
1002 00 00	150,45 ⁽⁶⁾
1003 00 10	134,41
1003 00 20	134,41
1003 00 80	134,41 ⁽¹¹⁾
1004 00 00	113,05
1005 10 90	139,98 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	139,98 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	144,37 ⁽⁴⁾
1008 10 00	48,34 ⁽¹¹⁾
1008 20 00	88,49 ⁽⁴⁾
1008 30 00	52,47 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	52,47
1101 00 00	211,97 ⁽⁸⁾ ⁽¹¹⁾
1102 10 00	223,31 ⁽⁸⁾
1103 11 30	284,33 ⁽⁸⁾ ⁽¹⁰⁾
1103 11 50	284,33 ⁽⁸⁾ ⁽¹⁰⁾
1103 11 90	227,61 ⁽⁸⁾

- (1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.
- (5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).
- (7) All'importazione del prodotto del Codice 'NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.
- (8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.
- (9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.
- (10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91 (GU n. L 166 del 28. 6. 1991, pag. 42).
- (11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 700/93 DELLA COMMISSIONE**del 26 marzo 1993****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3874/92 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 25

marzo 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 121.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	3	4	5	6
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	1,74	1,74	0,35
1001 90 99	0	1,74	1,74	0,35
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 20	0	0	0	0
1003 00 80	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	2,43	2,43	0,49

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	3	4	5	6	7
1107 10 11	0	3,10	3,10	0,62	0,62
1107 10 19	0	2,31	2,31	0,47	0,47
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 701/93 DELLA COMMISSIONE**del 26 marzo 1993****che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (¹), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 (²), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione (³) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 447/93 (⁴); che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 26.⁽⁴⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1993, pag. 33.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

(Ecu/t)

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto
Frumento tenero	(1001 90 99)	66,00
Orzo	(1003 00 80)	86,00
Granturco	(1005 90 00)	92,00
Frumento duro	(1001 10 00)	127,50
Avena	(1004 00 00)	86,00

REGOLAMENTO (CEE) N. 702/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso; che, con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento⁽⁵⁾, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione⁽⁷⁾;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 25.⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 17. 7. 1992, pag. 37.⁽⁶⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1993, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Isola di Madera
Riso lavorato (1006 30)	271,00	271,00

REGOLAMENTO (CEE) N. 703/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1418/76 la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU/t; tonnellata; che, per contro, la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU/t;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1428/76 del Consiglio⁽⁵⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione⁽⁷⁾;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76, è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1993, che fissa il correttivo applicabile
alla restituzione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7
1006 20 11 000	01	0	0	0	0
1006 20 13 000	01	0	0	0	0
1006 20 15 000	01	0	0	0	0
1006 20 17 000	—	—	—	—	—
1006 20 92 000	01	0	0	0	0
1006 20 94 000	01	0	0	0	0
1006 20 96 000	01	0	0	0	0
1006 20 98 000	—	—	—	—	—
1006 30 21 000	01	0	0	0	0
1006 30 23 000	01	0	0	0	0
1006 30 25 000	01	0	0	0	0
1006 30 27 000	—	—	—	—	—
1006 30 42 000	01	0	0	0	0
1006 30 44 000	01	0	0	0	0
1006 30 46 000	01	0	0	0	0
1006 30 48 000	—	—	—	—	—
1006 30 61 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 61 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 63 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 63 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 65 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 65 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 67 100	—	—	—	—	—
1006 30 67 900	—	—	—	—	—
1006 30 92 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 92 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 94 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 94 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 96 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7
1006 30 96 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 98 100	—	—	—	—	—
1006 30 98 900	—	—	—	—	—
1006 40 00 000	—	—	—	—	—

(*) Per le destinazioni seguenti:

01 Austria, Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,

02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,

03 le zone IV, VII c), il Canada e la zona VIII esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,

04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1525/92 (GU n. L 160 del 13. 6. 1992, pag. 7).

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

REGOLAMENTO (CEE) N. 704/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽⁴⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione ⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio ⁽⁷⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3534/92 ⁽⁸⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.⁽⁷⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.⁽⁸⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
1006 20 11 000	01	205,00	1006 30 65 100	01	257,00
1006 20 13 000	01	205,00		02	263,00
1006 20 15 000	01	205,00		03	268,00
1006 20 17 000	—	—		04	257,00
1006 20 92 000	01	205,00	1006 30 65 900	01	257,00
1006 20 94 000	01	205,00		04	257,00
1006 20 96 000	01	205,00	1006 30 67 100	—	—
1006 20 98 000	—	—	1006 30 67 900	—	—
1006 30 21 000	01	205,00	1006 30 92 100	01	257,00
1006 30 23 000	01	205,00		02	263,00
1006 30 25 000	01	205,00		03	268,00
1006 30 27 000	—	—		04	257,00
1006 30 42 000	01	205,00	1006 30 92 900	01	257,00
1006 30 44 000	01	205,00		04	257,00
1006 30 46 000	01	205,00	1006 30 94 100	01	257,00
1006 30 48 000	—	—		02	263,00
1006 30 61 100	01	257,00		03	268,00
	02	263,00		04	257,00
	03	268,00	1006 30 94 900	01	257,00
	04	257,00		04	257,00
1006 30 61 900	01	257,00		01	257,00
	04	257,00		02	263,00
1006 30 63 100	01	257,00		03	268,00
	02	263,00		04	257,00
	03	268,00	1006 30 96 100	01	257,00
	04	257,00		02	263,00
1006 30 63 900	01	257,00		03	268,00
	04	257,00		04	257,00
			1006 30 96 900	01	257,00
				04	257,00
			1006 30 98 100	—	—
			1006 30 98 900	—	—
			1006 40 00 000	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 Austria, Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,

02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,

03 le zone IV, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,

04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1525/92 (GU n. L 160 del 13. 6. 1992, pag. 7).

(2) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

REGOLAMENTO (CEE) N. 705/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per i bovini viene determinato tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità, dall'altro, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale; che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo per i bovini e per le carni fresche o refrigerate di cui all'allegato, sezione a), codici NC 0201 10 00, 0201 10 90, 0201 20 20 a 0201 20 50 dello stesso regolamento, tenendo conto principalmente della situazione della domanda e dell'offerta, dei prezzi del mercato mondiale delle carni congelate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;
- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o infe-

riore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prelievo di base per le carni di cui all'allegato dello stesso regolamento, sezioni a), c) e d), è uguale a quello determinato per i bovini, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92⁽⁴⁾;considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti per la campagna di commercializzazione 1992-93 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1377/92 del Consiglio⁽⁵⁾; che il regolamento (CEE) n. 660/93 del Consiglio⁽⁶⁾ ha prolungato fino al 30 giugno 1993 la campagna di commercializzazione 1992-93 nel settore delle carni bovine;

considerando che il regolamento (CEE) n. 586/77 dispone che il prelievo di base venga calcolato secondo il metodo precisato nel suo articolo 3 tenendo conto dell'insieme dei prezzi d'offerta franco frontiera rappresentativi della Comunità, stabiliti per i prodotti di ciascuna delle categorie e presentazioni previste dall'articolo 2 e risultanti in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dagli altri elementi d'informazione concernenti i prezzi all'esportazione praticati dai paesi terzi;

considerando che non si deve tuttavia tenere conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.⁽⁵⁾ GU n. L 147 del 29. 5. 1992, pag. 6.⁽⁶⁾ GU n. L 71 del 24. 3. 1993, pag. 1.

base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza ;

considerando che, qualora per una o più delle categorie di animali vivi o delle presentazioni di carni non possa essere constatato un prezzo d'offerta franco frontiera, si applica ai fini del calcolo l'ultimo prezzo disponibile ;

considerando che, se il prezzo d'offerta franco frontiera differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo deve essere mantenuto ;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 805/68, viene fissato per taluni paesi terzi un prelievo di base specifico tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e la media dei prezzi constatati durante un periodo determinato, maggiorata dell'incidenza del dazio doganale, dall'altro ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 611/77 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1049/92 ⁽²⁾, ha previsto che il prelievo specifico per i prodotti originari e provenienti dall'Austria, dalla Svezia e dalla Svizzera sia fissato sulla base della media ponderata dei corsi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi di tali paesi terzi ; che i coefficienti di ponderazione e i mercati rappresentativi sono fissati negli allegati del regolamento (CEE) n. 611/77 ;

considerando che con la decisione 92/232/CEE del Consiglio, del 1° ottobre 1991, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo all'adeguamento del regime all'importazione nella Comunità applicabile a taluni prodotti del settore delle carni bovine originari dell'Austria ⁽³⁾ sono state adottate nuove disposizioni per le importazioni a regime preferenziale nell'ambito di un contingente tariffario distinto ; che occorre tenerne conto all'atto della fissazione dei prelievi ;

considerando che, per il calcolo del prelievo specifico, è tenuto conto della media dei prezzi soltanto se il relativo importo supera di almeno 1,21 ECU per 100 kg di peso vivo il prezzo d'offerta franco frontiera determinato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68 ;

considerando che, se la media dei prezzi differisce di meno di 0,60 ECU per 100 kg di peso vivo da quella precedentemente considerata per il calcolo del prelievo, quest'ultima media può essere mantenuta ;

considerando che, qualora uno o più dei suddetti paesi terzi adottino, soprattutto per motivi di ordine sanitario, misure aventi un'incidenza sui corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può prendere in considerazione

gli ultimi corsi registrati prima dell'applicazione di tali misure ;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro ;

considerando che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi di bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1615/92 ⁽⁵⁾ ;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati ; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato ; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie ; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona ; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II ;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento ; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato ;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure ;

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 111 del 29. 4. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 111 del 29. 4. 1992, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 170 del 25. 6. 1992, pag. 18.

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi registrati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note ;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto ;

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi connessi con gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità ; che inoltre occorre tener conto del regolamento (CEE) n. 3953/92 del Consiglio, del 21 dicembre 1992, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia⁽¹⁾, che prevede una riduzione del prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di taluni prodotti del settore delle carni bovine : che il regolamento (CEE) n. 185/93 della Commissione⁽²⁾ ha fissato le modalità d'applicazione per l'importazione di detti prodotti ;

considerando che la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca hanno presentato alla Comunità una dichiarazione con cui informano che continueranno entrambe a tener fede agli obblighi derivanti, tra l'altro, dall'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca sullo scioglimento di quest'ultima il 31 dicembre 1992 e che, di conseguenza, è opportuno che le (concessioni) previste dall'accordo siano (concesse) indistintamente ai prodotti originari della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 297/91⁽⁴⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ;

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 518/92⁽⁵⁾, 519/92⁽⁶⁾ e 520/92⁽⁷⁾ del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativi a talune modalità di applicazione degli accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e rispettivamente la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, dall'altra, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importa-

zione di taluni prodotti ; che il regolamento (CEE) n. 3589/92 della Commissione⁽⁸⁾, reca le modalità di applicazione nel settore della carne bovina ;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁹⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi ;

considerando che le diverse presentazioni di carni bovine sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77 ;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata ;

considerando che i prelievi e i prelievi specifici sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo ; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o del prelievo di base specifico o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità ;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽¹⁰⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri ; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione⁽¹¹⁾ ;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 aprile 1993.

(1) GU n. L 406 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 22 del 30. 1. 1993, pag. 70.

(3) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

(4) GU n. L 36 dell'8. 2. 1991, pag. 9.

(5) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

(6) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.

(7) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

(8) GU n. L 364 del 12. 12. 1992, pag. 28.

(9) GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

(10) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(11) GU n. L 387 del 31. 12. 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1993, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Codice NC	Croazia / Slovenia / Bosnia-Erzegovina / territorio dell'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia (*)	Austria (*)	Svezia/Svizzera	Altri paesi terzi (2)
— Peso vivo —				
0102 90 05	—	17,469	30,063	134,374 (1)
0102 90 21	—	17,469	30,063	134,374 (1)
0102 90 29	—	17,469	30,063	134,374 (1)
0102 90 41	—	17,469	30,063	134,374 (1) (6)
0102 90 49	—	17,469	30,063	134,374 (1) (6)
0102 90 51	23,574	17,469	30,063	134,374 (1)
0102 90 59	23,574	17,469	30,063	134,374 (1)
0102 90 61	—	17,469	30,063	134,374 (1)
0102 90 69	—	17,469	30,063	134,374 (1)
0102 90 71	23,574	17,469	30,063	134,374 (1)
0102 90 79	23,574	17,469	30,063	134,374 (1)
— Peso netto —				
0201 10 00	44,791	33,190	57,120	255,311 (1) (5)
0201 20 20	44,791	33,190	57,120	255,311 (1) (5)
0201 20 30	35,833	26,552	45,696	204,248 (1) (5)
0201 20 50	53,750	39,828	68,544	306,373 (1) (5)
0201 20 90	—	49,786	85,679	382,966 (1) (5)
0201 30 00	—	56,948	98,005	438,060 (1) (5)
0206 10 95	—	56,948	98,005	438,060 (1)
0210 20 10	—	49,786	85,679	382,966
0210 20 90	—	56,948	98,005	438,060
0210 90 41	—	56,948	98,005	438,060
0210 90 90	—	56,948	98,005	438,060
1602 50 10	—	56,948	98,005	438,060
1602 90 61	—	56,948	98,005	438,060

(1) In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90 modificato, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(2) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

(3) Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 185/93 della Commissione.

(4) Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni dell'accordo tra la CEE e l'Austria (GU n. L 111 del 29. 4. 1992, pag. 21).

(5) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, i territori dell'ex Repubblica Federativa Ceca e Slovacca e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 3589/92 della Commissione (GU n. L 364 del 12. 12. 1992, pag. 28), sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

(6) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, i territori dell'ex Repubblica Federativa Ceca e Slovacca e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 247/93 della Commissione (GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 39), sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 706/93 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 1993
che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), codici NC 0202 10 00 e 0202 20 10 dello stesso regolamento viene determinato tenendo conto della differenza tra:

- da un lato, il prezzo d'orientamento moltiplicato per un coefficiente che rappresenta il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate in causa della stessa presentazione e il prezzo medio dei bovini adulti, e
- dall'altro lato, il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità delle carni congelate, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale e di un importo forfettario che rappresenta le spese specifiche per le operazioni d'importazione;

considerando che il coefficiente di cui sopra, calcolato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, è stato fissato a 1,69 e che l'importo forfettario di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b) dello stesso regolamento è stato fissato a 6,65 ECU con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92⁽⁴⁾;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;

- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;

- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;

- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;

- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;

- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;

- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti per la campagna di commercializzazione 1992-93 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1377/92 del Consiglio⁽⁵⁾; che il regolamento (CEE) n. 660/93 del Consiglio⁽⁶⁾ ha prolungato fino al 30 giugno 1993 la campagna di commercializzazione 1992-93 nel settore delle carni bovine;

considerando che per le carni congelate il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene determinato in funzione del prezzo del mercato mondiale stabilito sulla base delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo precedente la determinazione del prelievo di base, tenendo conto fra l'altro:

- dell'evoluzione prevedibile del mercato delle carni congelate,
- dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi per le carni fresche o refrigerate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate, e
- dell'esperienza acquisita;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), codici NC 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50 e 0202 30 90 del regolamento (CEE) n. 805/68 è uguale a quello determinato per il prodotto dei codici NC 0202 10 00 e 0202 20 10,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 147 del 29. 5. 1992, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 71 del 24. 3. 1993, pag. 1.

moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera non viene tenuto conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, finché il prezzo d'offerta franco frontiera delle carni congelate differisce di meno di 1 ECU per 100 kg da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1615/92⁽²⁾;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini

adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ECU per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 297/91⁽⁴⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico;

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 518/92⁽⁵⁾, (CEE) n. 519/92⁽⁶⁾ e (CEE) n. 520/92⁽⁷⁾ del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativi a talune modalità di applicazione degli accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte e rispettivamente la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, dall'altra è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 3589/92 della Commissione⁽⁸⁾ reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle carni bovine;

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 25. 6. 1992, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU n. L 36 dell'8. 2. 1991, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 364 del 12. 12. 1992, pag. 28.

considerando che la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca hanno presentato alla Comunità una dichiarazione con cui informano che continueranno entrambe a tener fede agli obblighi derivanti, tra l'altro, dall'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca sullo scioglimento di quest'ultima il 31 dicembre 1992 e che, di conseguenza, è opportuno che le (concessioni) previste dall'accordo siano (concesse) indistintamente ai prodotti originari della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che le diverse presentazioni di carni congelate sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso

di modifica del prelievo di base o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽²⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione⁽³⁾;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per le carni congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1993, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate ⁽¹⁾ ⁽²⁾

<i>(ECU/100 kg)</i>	
Codice NC	Importo
	— Peso netto —
0202 10 00	193,059 ⁽³⁾
0202 20 10	193,059 ⁽³⁾
0202 20 30	154,447 ⁽³⁾
0202 20 50	241,324 ⁽³⁾
0202 20 90	289,589 ⁽³⁾
0202 30 10	241,324 ⁽³⁾
0202 30 50	241,324 ⁽³⁾
0202 30 90	332,061 ⁽³⁾
0206 29 91	332,061

⁽¹⁾ In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90, modificato, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ I prodotti originari del PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

⁽³⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, i territori dell'ex Repubblica Federativa Ceca e Slovacca e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 3589/92 della Commissione (GU n. L 364 del 12. 12. 1992, pag. 28), sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 707/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio⁽⁶⁾ ed il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁸⁾, hanno definito, rispettivamente agli articoli 3 e 6, i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione per i cereali e per i prodotti trasformati a base di cereali; che per quanto riguarda le farine di frumento, i criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio⁽⁹⁾;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento sono valide, senza differenziazione, per tutte le destinazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare, le restituzioni applicabili nel mese di aprile 1993 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono considerate restituzioni differenziate secondo la destinazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁸⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del del 26 marzo 1993, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 400	125,00
1001 90 99 000	63,00
1002 00 00 000	97,00
1003 00 80 000	83,00
1004 00 00 400	—
1005 90 00 000	90,00
1006 20 92 000	229,00
1006 20 94 000	229,00
1006 30 42 000	—
1006 30 44 000	—
1006 30 92 100	286,00
1006 30 92 900	286,00
1006 30 94 100	286,00
1006 30 94 900	286,00
1006 30 96 100	286,00
1006 30 96 900	286,00
1006 40 00 000	—
1007 00 90 000	90,00
1101 00 00 100	87,00
1101 00 00 130	87,00
1102 20 10 100	122,88
1102 20 10 300	105,32
1102 30 00 000	—
1102 90 10 100	99,33
1103 11 30 200	187,50
1103 11 50 200	187,50
1103 11 90 200	87,00
1103 13 10 100	157,99
1103 14 00 000	—
1104 12 90 100	212,52
1104 21 50 100	132,44

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 708/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso; che, con il regolamento (CEE) n. 1997/92 della Commissione, del 17 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) 399/93⁽⁶⁾, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 25.⁽⁵⁾ GU n. L 199 del 18. 7. 1992, pag. 20.⁽⁶⁾ GU n. L 46 del 24. 2. 1993, pag. 5.⁽⁷⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1993, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
	Isole Canarie
Riso lavorato (1006 30)	271,00
Rotture di riso (1006 40)	60,00

REGOLAMENTO (CEE) N. 709/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) 446/93 ⁽⁴⁾; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 28.⁽⁴⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1993, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

(ecu/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Madera
Frumento tenero (1001 90 99)	66,00	66,00
Orzo (1003 00 80)	86,00	86,00
Granturco (1005 90 00)	92,00	92,00
Frumento duro (1001 10 00)	127,50	127,50

REGOLAMENTO (CEE) N. 710/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare (DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 445/93 ⁽⁴⁾, che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento dei DOM conformemente agli importi riportati nell'allegato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 43 del 19. 2. 1992, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1993, pag. 29.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto			
	Destinazione			
	Guadalupa	Martinica	Guyana francese	Riunione
Frumento tenero (1001 90 99)	69,00	69,00	69,00	72,00
Orzo (1003 00 80)	89,00	89,00	89,00	92,00
Granturco (1005 90 00)	95,00	95,00	95,00	98,00
Frumento (grano) duro (1001 10 00)	130,50	130,50	130,50	133,50

REGOLAMENTO (CEE) N. 711/93 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1993

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 9 (numero d'ordine 40.0090), originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per il 1993, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non

appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria 9 (numero d'ordine 40.0090), originari dell'Indonesia, il massimale è fissato a 131 t; che alla data del 15 gennaio 1993 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'Indonesia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 30 marzo 1993, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio per il 1993, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari dell'Indonesia:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0090	9 (tonnellate)	5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, riccia del tipo spugna, di cotone, diversi da quelli a maglia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 712/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

recante modalità di esecuzione del programma pilota di osservazione NAFO

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3928/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un programma pilota di osservazione NAFO applicabile ai pescherecci della Comunità che operano nella zona di regolamentazione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che è necessario stabilire le modalità per l'esecuzione del programma pilota di osservazione NAFO, in appresso denominato « programma di osservazione », particolarmente per quanto riguarda la partecipazione a detto programma di osservatori della Comunità e la cooperazione in materia tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che i casi di forza maggiore devono essere trattati dagli Stati membri secondo i principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia;

considerando che il comitato di gestione per le risorse della pesca non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la partecipazione al programma di osservazione, gli Stati membri designano osservatori in numero sufficiente per assicurare una presenza conforme al disposto del paragrafo 1, punto i) dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3928/92.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 marzo di ogni anno, il numero di osservatori e il numero e tipo di pescherecci ai quali saranno assegnati. I nomi dei pescherecci e degli osservatori sono notificati alla Commissione prima dell'imbarco degli osservatori.

3. Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione predispone, in cooperazione con gli Stati membri, un piano provvisorio di partecipazione al programma di osservazione per l'anno civile di cui trattasi, e lo comunica al segretariato esecutivo della NAFO.

Articolo 2

Gli Stati membri i cui pescherecci non si ritiene operino per più di 50 giorni all'anno nella zona di regolamenta-

zione NAFO, durante il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1994, sono esentati dall'obbligo di disporre la presenza di osservatori nell'ambito del programma di osservazione.

Articolo 3

1. Gli Stati membri precisano, nel contratto di lavoro degli osservatori comunitari, le specifiche mansioni da espletare. Tali mansioni corrispondono a quelle indicate al paragrafo 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3928/92.

2. Nella comunicazione a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, sono indicate le qualifiche e gli estremi del conto bancario di ciascun osservatore.

Articolo 4

1. La Commissione corrisponde agli osservatori designati per il programma di osservazione un'indennità giornaliera, calcolata sulla base e secondo l'aliquota utilizzate per il rimborso degli esperti nazionali che partecipano a riunioni della Commissione.

2. Ricevute le informazioni di cui all'articolo 3, la Commissione corrisponde un anticipo non superiore al 30 % delle indennità giornaliere globali previste per ciascun osservatore della Comunità. Il saldo è pagabile entro venti giorni dal ricevimento della relazione di osservazione e della pertinente documentazione.

3. L'indennità giornaliera è pagata direttamente all'osservatore della Comunità.

Articolo 5

1. L'osservatore della Comunità redige la relazione di osservazione secondo il modello previsto all'allegato I.

2. Durante il periodo di osservazione gli osservatori tengono un registro di tutte le attività di pesca svolte dal peschereccio sotto osservazione. Le indicazioni per la tenuta di tale registro figurano nell'allegato II.

3. La relazione di osservazione, una copia del registro giornaliero e qualsiasi altro documento pertinente sono trasmessi alle competenti autorità del paese di bandiera entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di osservazione.

Articolo 6

Gli osservatori trattano la relazione d'osservazione e tutta la pertinente documentazione come documento a carattere riservato. Il capitano del peschereccio sotto osservazione può ricerverne copia, qualora ne faccia richiesta.

(¹) GU n. L 397 del 31. 12. 1992, pag. 78.

Articolo 7

1. Ricevute le relazioni di osservazione, gli Stati membri ne valutano il contenuto e, qualora risulti che il peschereccio sotto osservazione ha svolto attività di pesca non conformi alle misure di conservazione, le competenti autorità nazionali prendono gli opportuni provvedimenti per indagare sul caso, al fine di evitare tali pratiche.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione copia di tutte le relazioni di osservazione e della pertinente documentazione entro dieci giorni dal ricevimento delle relazioni medesime.

Articolo 8

1. Gli Stati membri designano le rispettive autorità competenti per valutare e decidere in merito alle cause di forza maggiore invocate dal capitano di un peschereccio

per rifiutare la presenza a bordo di un osservatore, ovvero per limitare il periodo di osservazione, secondo il disposto dal paragrafo 3, punto ii) dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3928/92.

2. Qualora le autorità competenti riconoscano l'esistenza di una causa di forza maggiore menzionata al paragrafo 1, tutte le pertinenti informazioni riguardanti tali decisioni sono trasmesse alla Commissione entro cinque giorni dalla data delle medesime.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

5. Trasbordo. Dichiarazione di trasbordo n.

Data	Luogo/posizione	Specie	Stima osservatore Quantità in kg	Nave/compagnia ricevente	Nazionalità	Dichiarazione di trasbordo kg

6. Osservanza delle misure NAFO in materia di conservazione e applicazione della normativa sì no

In caso di risposta negativa :

Data	Parte/Sezione/Paragrafo	Natura dell'inosseranza

7. Data Firma

8. Osservazioni, con riferimento ai numeri di serie e ai punti delle relazioni giornaliere

Data Firma

6. Altri scarti

sì

no

Specie

Quantità kg

7. Altre osservazioni

8. Data Firma

REGOLAMENTO (CEE) N. 713/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

che modifica, in ordine alle dichiarazioni di coltivazione, il regolamento (CEE) n. 3478/92 recante modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27,

considerando che in certi Stati membri alcune associazioni di produttori effettuavano altresì la prima trasformazione; che il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/92⁽³⁾, prevedeva nell'articolo 3 la possibilità di effettuare la prima trasformazione sulla base di una dichiarazione di coltivazione anziché di un contratto di coltivazione; che il regolamento (CEE) n. 2075/92 non prevede più tale possibilità;

considerando che la scomparsa di questa possibilità crea problemi di transizione nel settore; che a causa del breve lasso di tempo tra il varo della riforma e la sua applicazione è difficile porre fine a tale prassi commerciale entro il termine previsto; che è quindi opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 3478/92 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 648/93⁽⁵⁾, per autorizzare lo svolgimento dell'attività di prima trasformazione, esclusivamente per il raccolto 1993, da parte degli operatori che si sono avvalsi di tale possibilità in passato; che è tuttavia opportuno che gli Stati membri adottino misure di controllo rigorose e specifiche per prevenire le frodi; che tali misure devono essere applicate quanto prima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 3478/92 è inserito l'articolo seguente:

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.⁽²⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 17.⁽⁵⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 30.*« Articolo 5 bis*

1. Qualora un'associazione di produttori, considerata come « produttore » ai sensi dell'articolo 2, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 3477/92, esegua la prima trasformazione del tabacco, il contratto di coltivazione è sostituito, in via transitoria per il raccolto 1993, da una dichiarazione di coltivazione che deve essere inoltrata alle autorità competenti dello Stato membro interessato entro il 14 aprile, sempreché l'associazione abbia presentato una siffatta dichiarazione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 727/70, a partire dal raccolto 1989 o in momento successivo che deve comunque essere anteriore al 20 giugno 1992.

2. Nella dichiarazione di coltivazione devono essere riportati almeno i dati seguenti:

- a) il nome dell'associazione di cui trattasi e dei suoi membri,
- b) il riferimento ai certificati di coltivazione o, secondo i casi, all'attestato della quota,
- c) la varietà di tabacco,
- d) il quantitativo massimo da produrre,
- e) la parte della produzione che verrà sottoposta alla prima trasformazione dall'associazione,
- f) i luoghi esatti di produzione e di prima trasformazione,
- g) le superfici coltivate dai soci.

3. Le disposizioni del presente regolamento relative ai contratti di coltivazione si applicano per quanto di ragione alle dichiarazioni di coltivazione.

4. La dichiarazione di coltivazione è registrata dall'autorità competente prima del 1° maggio, previa verifica dell'esattezza dei dati forniti, tenendo conto in particolare dei dati concernenti la produzione e la trasformazione di raccolti precedenti.

5. L'autorità competente stabilisce le condizioni specifiche da essa ritenute necessarie per il controllo delle operazioni.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 714/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2168/92 recante modalità di applicazione delle misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda le patate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie e per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21,considerando che l'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede una limitazione delle forniture di patate alimentari alle isole Canarie a partire dai paesi terzi o dal resto della Comunità durante taluni periodi sensibili, per non perturbare la commercializzazione dei prodotti di tali isole; che è opportuno stabilire il periodo sensibile di commercializzazione per il 1993 e la quantità massima delle forniture di patate alle isole Canarie per lo stesso anno; che è opportuno modificare l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2168/92 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2168/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 10, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

« Nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre 1993, la fornitura alle isole Canarie di patate di cui ai codici NC 0701 90 51, 0701 90 59 e 0701 90 90, provenienti dai paesi terzi e dal resto della Comunità, è limitata ai quantitativi indicati nell'allegato. »

2) È aggiunto il seguente allegato:

« ALLEGATO

Ripartizione dei quantitativi di cui all'articolo 10:

Mese	Quantità (t)
Aprile	3 700
Maggio	500
Giugno	100
Luglio	100
Agosto	100
Settembre	150
Ottobre	4 350 »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 44.

REGOLAMENTO (CEE) N. 715/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

che proroga talune date limite previste per la certificazione del luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3124/92⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1784/77 del Consiglio, del 1° luglio 1977, relativo alla certificazione del luppolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1605/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1784/77 ha stabilito una data limite annuale per la certificazione del luppolo in coni; che esso prevede tuttavia che tale data possa essere differita se per un dato raccolto si constatano difficoltà di smercio; che questa situazione si è manifestata, per il raccolto 1992 in alcune regioni della Comunità; che occorre quindi prorogare fino al 31 maggio 1993 la data limite prevista per la certificazione del luppolo in coni del raccolto 1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il raccolto 1992, il termine ultimo per la certificazione del luppolo in coni è prorogato sino al 31 maggio 1993.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 200 dell'8. 8. 1977, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 716/93 DELLA COMMISSIONE**del 26 marzo 1993****che stabilisce gli acconti relativi ai contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1992-93**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 886/91⁽⁴⁾, prevede la fissazione anteriormente al 1° aprile e la riscossione anteriormente al 1° giugno successivo degli importi unitari che i fabbricanti di zucchero ed i fabbricanti di isoglucosio sono tenuti a versare a titolo di acconto sui contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione in corso; che la stima del contributo alla produzione di base e del contributo B, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1443/82, rappresenta un importo superiore al 60 % degli importi massimi previsti dall'articolo 28, paragrafi da 3 a 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che in tal caso, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1443/82, occorre fissare gli importi unitari per lo zucchero al 50 % degli importi massimi in questione e, per quanto riguarda l'isoglucosio, occorre fissare l'importo unitario dell'acconto al 40 % dell'importo unitario del

contributo alla produzione di base valutato per lo zucchero;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1992-93 gli importi unitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1443/82 sono fissati a:

- a) 0,530 ECU per 100 kg di zucchero bianco, come acconto sul contributo alla produzione di base, per lo zucchero A e per lo zucchero B;
- b) 9,939 ECU per 100 kg di zucchero bianco, come acconto sul contributo B per lo zucchero B;
- c) 0,424 ECU per 100 kg di sostanza secca, come acconto sul contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 90 dell'11. 4. 1991, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 717/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3076/78 relativo all'importazione di luppolo
in provenienza dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3124/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che il luppolo importato dai paesi terzi deve essere accompagnato da un attestato di equivalenza, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3076/78 della Commissione del 21 dicembre 1978, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2940/92⁽⁴⁾; che una deroga temporanea — sotto forma di attestato di controllo — è accordata a taluni paesi che non figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78 della Commissione del 21 dicembre 1978, relativo alla constatazione dell'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai paesi terzi⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/91⁽⁶⁾; che detti attestati di controllo forniscono pochissime informazioni sulle caratteristiche del prodotto e nessuna informazione circa la provenienza e l'anno del raccolto; che è quindi oppor-

tuno prevedere che il luppolo importato accompagnato da un attestato di controllo e i prodotti a base di luppolo preparati con tale luppolo non possono formare oggetto di una procedura di certificazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3076/78 è aggiunto il seguente comma:

« Il luppolo importato accompagnato da un attestato di controllo e i prodotti a base di luppolo preparati con luppolo importato con un attestato di controllo non possono formare oggetto di una procedura di certificazione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1978, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 294 del 10. 10. 1992, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1978, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 204 del 27. 7. 1991, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 718/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3889/87 recante modalità di applicazione delle misure speciali a favore di determinate regioni di produzione di luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio, del 22 settembre 1987, che fissa, nel settore del luppolo, l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure speciali a favore di determinate regioni di produzione⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3338/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6, considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3124/92⁽⁴⁾, nuove associazioni di produttori potrebbero essere riconosciute durante il periodo di realizzazione del programma di riconversione avviato da uno Stato membro; che è opportuno dare facoltà a quest'ultimo di introdurre un programma complementare di riconversione varietale che integri il piano della nuova associazione riconosciuta; che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 3889/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 345/91⁽⁶⁾;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3889/87 è completato dal testo seguente:

«Tuttavia, gli Stati membri possono presentare programmi complementari entro il 31 dicembre 1993 per includervi le associazioni di produttori che non figuravano nei rispettivi programmi iniziali.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 284 del 7. 10. 1987, pag. 19.

(2) GU n. L 336 del 20. 11. 1992, pag. 3.

(3) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

(4) GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 1.

(5) GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 41.

(6) GU n. L 41 del 14. 2. 1991, pag. 18.

REGOLAMENTO (CEE) N. 719/93 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1993

relativo alla classificazione di talune merci nella Nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla Nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 558/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della Nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della Nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate conformemente

alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2674/92⁽⁴⁾ per un periodo di tre mesi dal titolare, se quest'ultimo ha concluso un contratto quale indicato al paragrafo 3, lettera a) o b) dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1715/90 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della Nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella Nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90, per un periodo di tre mesi dal titolare, se quest'ultimo ha concluso un contratto quale indicato al paragrafo 3, lettera a) o b) dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1715/90.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 58 dell'11. 3. 1993, pag. 50.⁽³⁾ GU n. L 365 del 28. 12. 1990, pag. 17.⁽⁴⁾ GU n. L 271 del 16. 9. 1992, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 160 del 26. 6. 1990, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Formaggio Emmental costituito da particole di forma irregolare aventi una larghezza di circa 3 mm, uno spessore di meno di 1 mm ed una lunghezza variabile, generalmente superiore a 10 mm	0406 20 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, nonché dai testi dei codici NC 0406, 0406 20 e 0406 20 90 In considerazione della forma delle particole il prodotto costituisce un formaggio grattugiato

REGOLAMENTO (CEE) N. 720/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2164/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per le isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92 ⁽⁴⁾, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie;considerando che il regolamento (CEE) n. 2164/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per le isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3551/92 ⁽⁶⁾, ha

fissato nell'allegato II l'importo degli aiuti per i prodotti lattiero-caseari;

considerando che il regolamento (CEE) n. 689/93 ⁽⁷⁾, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ha modificato le restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari; che, per tener conto di tali modifiche, è necessario adeguare l'importo degli aiuti a favore di taluni prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2164/92 della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2164/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 25.⁽⁵⁾ GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 17.⁽⁶⁾ GU n. L 361 del 10. 12. 1992, pag. 21.⁽⁷⁾ GU n. L 73 del 26. 3. 1993, pag. 19.

ALLEGATO
** ALLEGATO II*

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (1):			
0401 10	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 % :			
0401 10 10	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 000	(1)	5,45
0401 10 90	– – altri	0401 10 90 000	(1)	5,45
0401 20	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 % :			
	– – inferiore o uguale al 3 % :			
0401 20 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 11 100	(1)	5,45
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all' 1,5 %	0401 20 11 500	(1)	8,58
0401 20 19	– – – altri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 100	(1)	5,45
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 500	(1)	8,58
	– – superiore al 3 % :			
0401 20 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 91 100	(1)	11,50
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 4 %	0401 20 91 500	(1)	13,46
0401 20 99	– – – altri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 100	(1)	11,50
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 500	(1)	13,46
0401 30	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 % :			
	– – inferiore o uguale al 21 % :			
0401 30 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 11 100	(1)	17,36
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 11 400	(1)	26,92
	– superiore al 17 %	0401 30 11 700	(1)	40,59
0401 30 19	– – – altri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 19 100	(1)	17,36
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 19 400	(1)	26,92
	– superiore al 17 %	0401 30 19 700	(1)	40,59
	– – superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 % :			
0401 30 31	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	– inferiore o uguale al 35 %	0401 30 31 100	(1)	48,39
	– superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 31 400	(1)	75,72
	– superiore al 39 %	0401 30 31 700	(1)	83,52

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401 30 39	— — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 35 %	0401 30 39 100	(¹)	48,39
	— superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 39 400	(¹)	75,72
	— superiore al 39 %	0401 30 39 700	(¹)	83,52
	— — superiore al 45 % :			
0401 30 91	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 68 %	0401 30 91 100	(¹)	95,23
	— superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 91 400	(¹)	140,12
	— superiore all'80 %	0401 30 91 700	(¹)	163,55
0401 30 99	— — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 68 %	0401 30 99 100	(¹)	95,23
	— superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 99 400	(¹)	140,12
	— superiore all'80 %	0401 30 99 700	(¹)	163,55
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :			
0402 10	— in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % :			
	— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (²) :			
0402 10 11	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	contenuto 0402 10 11 000	(²)	60,00
0402 10 19	— — — altri :	0402 10 19 000	(²)	60,00
	— — altri (²) :			
0402 10 91	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 10 91 000	(²)	0,6000
0402 10 99	— — — altri	0402 10 99 000	(²)	0,6000
	— in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 % :			
0402 21	— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (²) :			
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 % :			
0402 21 11	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale all'11 %	0402 21 11 200	(²)	60,00
	— superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0402 21 11 300	(²)	97,48
	— superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 11 500	(²)	103,42
	— superiore al 25 %	0402 21 11 900	(²)	112,00
	— — — — altri :			
0402 21 17	— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 % :	0402 21 17 000	(²)	60,00
0402 21 19	— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ma inferiore o uguale al 27 % :			
	— inferiore o uguale al 17 %	0402 21 19 300	(²)	97,48
	— superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 19 500	(²)	103,42
	— superiore al 25 %	0402 21 19 900	(²)	112,00
	— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 % :			

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0402 21 91	<ul style="list-style-type: none"> — — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg : — aventi tenore, in peso, di materie grasse : <ul style="list-style-type: none"> — inferiore o uguale al 28 % — superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 % — superiore al 29 % e inferiore o uguale al 41 % — superiore al 41 % e inferiore o uguale al 45 % — superiore al 45 % e inferiore o uguale al 59 % — superiore al 59 % e inferiore o uguale al 69 % — superiore al 69 % e inferiore o uguale al 79 % — superiore al 79 % 	<ul style="list-style-type: none"> 0402 21 91 100 0402 21 91 200 0402 21 91 300 0402 21 91 400 0402 21 91 500 0402 21 91 600 0402 21 91 700 0402 21 91 900 	<ul style="list-style-type: none"> (²) (²) (²) (²) (²) (²) (²) (²) 	<ul style="list-style-type: none"> 112,91 113,77 115,34 124,41 127,51 139,36 146,46 154,37
0402 21 99	<ul style="list-style-type: none"> — — — — altri : — aventi tenore, in peso, di materie grasse : <ul style="list-style-type: none"> — inferiore o uguale al 28 % — superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 % — superiore al 29 % e inferiore o uguale al 41 % — superiore al 41 % e inferiore o uguale al 45 % — superiore al 45 % e inferiore o uguale al 59 % — superiore al 59 % e inferiore o uguale al 69 % — superiore al 69 % e inferiore o uguale al 79 % — superiore al 79 % 	<ul style="list-style-type: none"> 0402 21 99 100 0402 21 99 200 0402 21 99 300 0402 21 99 400 0402 21 99 500 0402 21 99 600 0402 21 99 700 0402 21 99 900 	<ul style="list-style-type: none"> (²) (²) (²) (²) (²) (²) (²) (²) 	<ul style="list-style-type: none"> 112,91 113,77 115,34 124,41 127,51 139,36 146,46 154,37
ex 0402 29	<ul style="list-style-type: none"> — — altri (³) : — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 % : — — — — altri : 			
0402 29 15	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg : — aventi tenore, in peso, di materie grasse : <ul style="list-style-type: none"> — inferiore o uguale all'11 % — superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % — superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % — superiore al 25 % 	<ul style="list-style-type: none"> 0402 29 15 200 0402 29 15 300 0402 29 15 500 0402 29 15 900 	<ul style="list-style-type: none"> (³) (³) (³) (³) 	<ul style="list-style-type: none"> 0,6000 0,9748 1,0342 1,1200
0402 29 19	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — altri : — aventi tenore, in peso, di materie grasse : <ul style="list-style-type: none"> — inferiore o uguale all'11 % — superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % — superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % — superiore al 25 % — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 % : 	<ul style="list-style-type: none"> 0402 29 19 200 0402 29 19 300 0402 29 19 500 0402 29 19 900 	<ul style="list-style-type: none"> (³) (³) (³) (³) 	<ul style="list-style-type: none"> 0,6000 0,9748 1,0342 1,1200

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0402 29 91	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 41 %	0402 29 91 100	(³)	1,1291
	— superiore al 41 %	0402 29 91 500	(³)	1,2441
0402 29 99	— — — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 41 %	0402 29 99 100	(³)	1,1291
	— superiore al 41 %	0402 29 99 500	(³)	1,2441
0402 91	— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (²) :			
0402 91 11	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8 % :			
	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :			
	— inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 91 11 110	(²)	5,45
	— superiore al 3 %	0402 91 11 120	(²)	11,50
	— uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 91 11 310	(²)	19,17
	— superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7,4 %	0402 91 11 350	(²)	23,87
	— superiore al 7,4 %	0402 91 11 370	(²)	29,47
0402 91 19	— — — — altri :			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :			
	— inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 91 19 110	(²)	5,45
	— superiore al 3 %	0402 91 19 120	(²)	11,50
	— uguale o superiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 91 19 310	(²)	19,17
	— superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7,4 %	0402 91 19 350	(²)	23,87
	— superiore al 7,4 %	0402 91 19 370	(²)	29,47
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8 % ed inferiore o uguale al 10 % :			
0402 91 31	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :			
	— inferiore al 15 % in peso	0402 91 31 100	(²)	23,02
	— uguale o superiore al 15 % in peso	0402 91 31 300	(²)	34,83
0402 91 39	— — — — altri :			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :			
	— inferiore al 15 % in peso	0402 91 39 100	(²)	23,02
	— uguale o superiore al 15 % in peso	0402 91 39 300	(²)	34,83
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 45 % :			
0402 91 51	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 91 51 000	(²)	26,92
0402 91 59	— — — — altri	0402 91 59 000	(²)	26,92
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 % :			
0402 91 91	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 91 91 000	(²)	95,23
0402 91 99	— — — — altri	0402 91 99 000	(²)	95,23

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0402 99	-- altri :			
	-- -- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 % :			
0402 99 11	-- -- -- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :			
	-- -- -- -- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	-- -- -- -- -- inferiore o uguale al 3 %	0402 99 11 110	(³)	0,0545
	-- -- -- -- -- superiore al 3 % e inferiore al 6,9 %	0402 99 11 130	(³)	0,1150
	-- -- -- -- -- superiore al 6,9 %	0402 99 11 150	(³)	0,1909
	-- -- -- -- -- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (⁴) :			
	-- -- -- -- -- -- inferiore o uguale al 3 %	0402 99 11 310	(⁴)	22,12
	-- -- -- -- -- -- superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 11 330	(⁴)	26,91
	-- -- -- -- -- -- superiore al 6,9 %	0402 99 11 350	(⁴)	36,34
0402 99 19	-- -- -- -- altri :			
	-- -- -- -- -- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (³) :			
	-- -- -- -- -- -- inferiore o uguale al 3 %	0402 99 19 110	(³)	0,0545
	-- -- -- -- -- -- superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 19 130	(³)	0,1150
	-- -- -- -- -- -- superiore al 6,9 %	0402 99 19 150	(³)	0,1909
	-- -- -- -- -- -- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (⁴) :			
	-- -- -- -- -- -- -- inferiore o uguale al 3 %	0402 99 19 310	(⁴)	22,12
	-- -- -- -- -- -- -- superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 19 330	(⁴)	26,91
	-- -- -- -- -- -- -- superiore al 6,9 %	0402 99 19 350	(⁴)	36,34
	-- -- -- -- -- -- -- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 % ed inferiore o uguale al 45 % :			
0402 99 31	-- -- -- -- -- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :			
	-- -- -- -- -- -- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 % :			
	-- -- -- -- -- -- -- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (³)	0402 99 31 110	(³)	0,2497
	-- -- -- -- -- -- -- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso (⁴)	0402 99 31 150	(⁴)	37,89
	-- -- -- -- -- -- -- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % (³)	0402 99 31 300	(³)	0,4839
	-- -- -- -- -- -- -- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 % (³)	0402 99 31 500	(³)	0,8352
0402 99 39	-- -- -- -- -- altri :			
	-- -- -- -- -- -- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 % :			
	-- -- -- -- -- -- -- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (³)	0402 99 39 110	(³)	0,2497
	-- -- -- -- -- -- -- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso (⁴)	0402 99 39 150	(⁴)	37,89
	-- -- -- -- -- -- -- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % (³)	0402 99 39 300	(³)	0,4839
	-- -- -- -- -- -- -- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 % (³)	0402 99 39 500	(³)	0,8352
	-- -- -- -- -- -- -- -- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 % :			
0402 99 91	-- -- -- -- -- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg (³)	0402 99 91 000	(³)	0,9523
0402 99 99	-- -- -- -- -- altri (³)	0402 99 99 000	(³)	0,9523

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0405 00	Burro ed altre materie grasse del latte :			
0405 00 11	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'85 % :			
	— — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore al 62 %	0405 00 11 100		—
	— uguale o superiore al 62 % e inferiore al 78 %	0405 00 11 200		127,02
	— uguale o superiore al 78 % e inferiore all'80 %	0405 00 11 300		159,80
	— uguale o superiore all'80 % e inferiore all'82 %	0405 00 11 500		163,90
	— uguale o superiore all'82 %	0405 00 11 700		168,00
0505 00 19	— — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore al 62 %	0405 00 19 100		—
	— uguale o superiore al 62 % e inferiore al 78 %	0405 00 19 200		127,02
	— uguale o superiore al 78 % e inferiore all'80 %	0405 00 19 300		159,80
	— uguale o superiore all'80 % e inferiore all'82 %	0405 00 19 500		163,90
	— uguale o superiore all'82 %	0405 00 19 700		168,00
0405 00 90	— altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 99,5 %	0405 00 90 100		168,00
	— superiore al 99,5 %	0405 00 90 900		216,00
0406	— Formaggi :			
0406 30	— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere (°) :			
0406 30 10	— — ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto « Schabziger »), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 56 % della sostanza secca :			
	— — — ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental e Gruyère aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 56 % della sostanza secca :			
	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca :			
	— — — — — inferiore o uguale al 48 % :			
	— — — — — — aventi tenore, in peso, di sostanza secca :			
	— — — — — — — inferiore a 27 %	0406 30 10 100		—
	— — — — — — — uguale o superiore a 27 % e inferiore a 33 %	0406 30 10 150		21,69
	— — — — — — — uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 %	0406 30 10 200		46,25
	— — — — — — — uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	— — — — — — — — inferiore a 20 %	0406 30 10 250		46,25
	— — — — — — — — uguale o superiore a 20 %	0406 30 10 300		67,85
	— — — — — — — — uguale o superiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	— — — — — — — — — inferiore a 20 %	0406 30 10 350		46,25
	— — — — — — — — — uguale o superiore a 20 % e inferiore a 40 %	0406 30 10 400		67,85
	— — — — — — — — — uguale o superiore a 40 %	0406 30 10 450		98,75
	— — — — — — — — — — superiore al 48 % :			
	— — — — — — — — — — — aventi tenore, in peso, della sostanza secca :			
	— — — — — — — — — — — — inferiore a 33 %	0406 30 10 500		—
	— — — — — — — — — — — — uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 %	0406 30 10 550		46,25
	— — — — — — — — — — — — uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 %	0406 30 10 600		67,85

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0406 30 10 (segue)	— uguale o superiore a 43 % e inferiore a 46 %	0406 30 10 650		98,75
	— uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca :			
	— inferiore a 55 %	0406 30 10 700		98,75
	— uguale o superiore a 55 %	0406 30 10 750		120,53
	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 36 %	0406 30 10 800		120,53
	— — — — altri :	0406 30 10 900		—
	— — — — altri :			
	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca :			
0406 30 31	— — — — inferiore o uguale al 48 %			
	— aventi tenore, in peso, di sostanza secca :			
	— inferiore a 27 %	0406 30 31 100		—
	— uguale o superiore a 27 % e inferiore a 33 %	0406 30 31 300	(¹)	21,69
	— uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 %	0406 30 31 500	(¹)	46,25
	— uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore a 20 %	0406 30 31 710	(¹)	46,25
	— uguale o superiore a 20 %	0406 30 31 730	(¹)	67,85
	— uguale o superiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore a 20 %	0406 30 31 910	(¹)	46,25
	— uguale o superiore a 20 % e inferiore a 40 %	0406 30 31 930	(¹)	67,85
	— uguale o superiore a 40 %	0406 30 31 950	(¹)	98,75
0406 30 39	— — — — superiore al 48 % :			
	— aventi tenore, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore a 33 %	0406 30 39 100		—
	— uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 %	0406 30 39 300	(¹)	46,25
	— uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 %	0406 30 39 500	(¹)	67,85
	— uguale o superiore a 43 % e inferiore a 46 %	0406 30 39 700	(¹)	98,75
	— uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca :			
	— inferiore a 55 %	0406 30 39 930	(¹)	98,75
	— uguale o superiore a 55 %	0406 30 39 950	(¹)	120,53
0406 30 90	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 36 %	0406 30 90 000	(¹)	120,53
0406 90 23	— — — — Edam (Geheimratskäse) :			
	— avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore al 39 %	0406 90 23 100		—
	— uguale o superiore al 39 %	0406 90 23 900	(¹)	128,58
0406 90 25	— — — — Tilsit :			
	— avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore al 39 %	0406 90 25 100		—
	— uguale o superiore al 39 %	0406 90 25 900	(¹)	128,58
0406 90 27	— — — — Butterkäse :			
	— avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore al 39 %	0406 90 27 100		—
	— uguale o superiore al 39 %	0406 90 27 900	(¹)	108,97

- (5) Se si tratta di un prodotto composto appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, non è concesso alcun aiuto.
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati.
- (6) Per il calcolo del tenore in peso di materie grasse, non deve essere preso in considerazione il peso delle materie non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti.
Se si tratta di un prodotto composto, appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio e/o la caseina e/o i caseinati aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'ammontare dell'aiuto.
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve specificare:
— il tenore reale in peso di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare
— il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.
- (7) Per il calcolo del tenore in peso di materie grasse, non deve essere preso in considerazione il peso delle materie non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti.
L'ammontare dell'aiuto per 100 kg di prodotti appartenenti a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:
- a) importo indicato, moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto.
Tuttavia, se sono stati aggiunti al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati, l'importo per kg indicato è moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati aggiunti, contenuto in 100 kg di prodotto;
- b) un elemento calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione (GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10).
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve specificare:
— il tenore reale, in peso, di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare
— il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.
- (8) L'ammontare dell'aiuto per 100 kg del prodotto appartenente a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:
- a) importo per 100 kg indicati.
Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati, l'importo per 100 kg indicato è:
— moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati aggiunti, contenuta in 100 kg di prodotto, e poi
— diviso per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto;
- b) un elemento calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1098/68.
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve precisare:
— il tenore reale, in peso, di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare
— il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.
- (9) L'aiuto applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concesso sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.
- (10) Se il prodotto contiene caseina e/o caseinati, la percentuale corrispondente di caseina e/o di caseinati aggiunti non va presa in considerazione per calcolare l'ammontare dell'aiuto.
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se sono stati aggiunti o meno caseina e/o caseinati e, in caso affermativo, il tenore reale in peso di caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito. »

REGOLAMENTO (CEE) N. 721/93 DELLA COMMISSIONE**del 26 marzo 1993****recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/93 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Cipro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 574/93 della Commissione ⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Cipro;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari di Cipro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 3,56 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 574/93 è sostituito dall'importo di 8,47 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 59 del 12. 3. 1993, pag. 25.

REGOLAMENTO (CEE) N. 722/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92⁽⁴⁾, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera;considerando che il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3553/92⁽⁶⁾, ha stabilito, nell'allegato II, gli aiuti a favore dei prodotti lattiero-caseari;considerando che il regolamento (CEE) n. 689/93⁽⁷⁾ della Commissione, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ha modificato le restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari; che, per tener conto di tali modifiche, è necessario adeguare l'importo degli aiuti a favore di taluni prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 25.⁽⁴⁾ GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 25.⁽⁵⁾ GU n. L 361 del 10. 12. 1992, pag. 32.⁽⁶⁾ GU n. L 327 del 13. 11. 1992, pag. 39.⁽⁷⁾ GU n. L 73 del 26. 3. 1993, pag. 15.

ALLEGATO
« ALLEGATO II

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (1):			
0401 10	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 % :			
0401 10 10	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 000	(1)	5,45
0401 10 90	– – altri	0401 10 90 000	(1)	5,45
0401 20	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 % :			
	– – inferiore o uguale al 3 % :			
0401 20 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 11 100	(1)	5,45
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all' 1,5 %	0401 20 11 500	(1)	8,58
0401 20 19	– – – altri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 100	(1)	5,45
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 500	(1)	8,58
	– – superiore al 3 % :			
0401 20 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 91 100	(1)	11,50
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 4 %	0401 20 91 500	(1)	13,46
0401 20 99	– – – altri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 100	(1)	11,50
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 500	(1)	13,46
0401 30	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 % :			
	– – inferiore o uguale al 21 % :			
0401 30 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 11 100	(1)	17,36
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 11 400	(1)	26,92
	– superiore al 17 %	0401 30 11 700	(1)	40,59
0401 30 19	– – – altri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 19 100	(1)	17,36
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 19 400	(1)	26,92
	– superiore al 17 %	0401 30 19 700	(1)	40,59
	– – superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 % :			
0401 30 31	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	– inferiore o uguale al 35 %	0401 30 31 100	(1)	48,39
	– superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 31 400	(1)	75,72
	– superiore al 39 %	0401 30 31 700	(1)	83,52

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401 30 39	— — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 35 %	0401 30 39 100	(1)	48,39
	— superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 39 400	(1)	75,72
	— superiore al 39 %	0401 30 39 700	(1)	83,52
	— — superiore al 45 % :			
0401 30 91	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 68 %	0401 30 91 100	(1)	95,23
	— superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 91 400	(1)	140,12
	— superiore all'80 %	0401 30 91 700	(1)	163,55
0401 30 99	— — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 68 %	0401 30 99 100	(1)	95,23
	— superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 99 400	(1)	140,12
	— superiore all'80 %	0401 30 99 700	(1)	163,55
ex 0402	Latte scremato in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a 1,5 %	0402 10 11 000 0402 10 19 000	(2)	60,00
ex 0402	Latte intero in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a 27 %	0402 21 11 900 0402 21 19 900	(2)	112,00
0405 00	Burro ed altre materie grasse del latte :			
0405 00 11	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'85 % :			
	— — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore al 62 %	0405 00 11 100		—
	— uguale o superiore al 62 % e inferiore al 78 %	0405 00 11 200		127,02
	— uguale o superiore al 78 % e inferiore all'80 %	0405 00 11 300		159,80
	— uguale o superiore all'80 % e inferiore all'82 %	0405 00 11 500		163,90
	— uguale o superiore all'82 %	0405 00 11 700		168,00
0505 00 19	— — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore al 62 %	0405 00 19 100		—
	— uguale o superiore al 62 % e inferiore al 78 %	0405 00 19 200		127,02
	— uguale o superiore al 78 % e inferiore all'80 %	0405 00 19 300		159,80
	— uguale o superiore all'80 % e inferiore all'82 %	0405 00 19 500		163,90
	— uguale o superiore all'82 %	0405 00 19 700		168,00
0405 00 90	— altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 99,5 %	0405 00 90 100		168,00
	— superiore al 99,5 %	0405 00 90 900		216,00
ex 0406	Formaggi :			
0406 90 23	Edam			128,58
0406 90 25	Tilsit			128,58
0406 90 77	Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsø			105,25
0406 90 79	Esrám, Itálico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio			108,97

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0406 90 81	Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey			123,50
0406 90 89	— — — — — altri :			
	— aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 39 % :			
	— aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :			
	— inferiore al 5 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 32 % in peso	0406 90 89 100	(¹)	85,02
	— uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 32 % in peso	0406 90 89 200	(¹)	93,22
	— uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 % ed aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa inferiore o uguale al 62 %	0406 90 89 300	(¹)	105,25
	— aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 39 % :			
	— formaggi fabbricati con siero di latte	0406 90 89 910		—
	— altri formaggi aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa :			
	— superiore al 47 % e inferiore o uguale al 52 % :			
	— Idiasabal, Manchego, Roncal, fabbricati esclusivamente con latte di pecora e/o di capra	0406 90 89 951	(¹)	143,45
	— altri	0406 90 89 959	(¹)	123,50
	— superiore al 52 % e inferiore o uguale al 62 % :			
	— Maasdam	0406 90 89 971	(¹)	128,58
	— Manouri, aventi tenore di materie grasse, uguale o superiore al 30 %	0406 90 89 972	(¹)	45,57
	— altri	0406 90 89 979	(¹)	128,58
	— superiore al 62 %	0406 90 89 990		—

(¹) Se si tratta di un prodotto composto appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, non è concesso alcun aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati.

(²) Per il calcolo del tenore in peso di materie grasse, non deve essere preso in considerazione il peso delle materie non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti.

Se si tratta di un prodotto composto, appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio e/o la caseina e/o i caseinati aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'ammontare dell'aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve specificare :

— il tenore reale in peso di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare

— il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

(³) L'aiuto applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concesso sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido. »

REGOLAMENTO (CEE) N. 723/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per l'ottantottesima gara parziale effettuata nell'ambito delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 8,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure generali e delle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 685/93⁽⁴⁾, è stata indetta una gara dall'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 646/93⁽⁶⁾;

considerando che, secondo l'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/89, per ogni gara parziale, in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3; che, secondo l'articolo 12 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo; che non devono tuttavia superare il prezzo medio del mercato regionale o nazionale maggiorato della quantità prevista al paragrafo 1; che tuttavia, conformemente all'articolo 5 dello stesso regolamento, gli organismi d'intervento degli Stati membri che, in seguito a cospicui conferimenti di carne all'intervento, non siano in grado di prendere in consegna senza indugio le carni offerte, sono autorizzati a limitare gli acquisti ai quantitativi che possono prendere in consegna;

considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per l'ottantottesima gara parziale e tenendo conto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, della necessità di un ragionevole appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale delle macellazioni, è opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto, nonché i quantitativi che possono essere accettati all'intervento;

considerando che i quantitativi offerti superano attualmente i quantitativi che possono essere acquistati; che è pertanto opportuno applicare ai quantitativi da acquistare

un coefficiente di riduzione o eventualmente vari coefficienti di riduzione, in funzione delle differenze tra i prezzi e i quantitativi offerti, conformemente al disposto dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'ottantottesima gara parziale indetta dall'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A,

negli Stati membri o regioni di Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 249,50 ecu/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;
- la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 3 725 t; le quantità offerte sono ridotte del 30 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;

b) per la categoria C,

negli Stati membri o regioni di Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 242,79 ecu/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;
- la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 2 530 t; le quantità sono ridotte del 80 % in Irlanda del Nord a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89.

Articolo 2

In deroga al disposto dell'articolo 13, paragrafo 2, prima frase del regolamento (CEE) n. 859/89, negli Stati membri in cui nel periodo dall'8 al 12 aprile 1993 o parte di esso non è effettuata alcuna consegna, il termine è prorogato del corrispondente numero di giorni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 26. 3. 1993, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1993, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 724/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio ⁽⁵⁾, e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio ⁽⁶⁾, che definiscono, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto

economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 ⁽⁸⁾, ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 dei prezzi e delle quantità dei prodotti presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci si propone di fabbricare; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁶⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁸⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽¹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione⁽²⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio⁽³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3534/92⁽⁴⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo

divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)
1102 20 10 100 (2)	122,88	1104 23 10 900	—
1102 20 10 300 (2)	105,32	1104 29 11 000	74,91
1102 20 10 900 (2)	—	1104 29 15 000	—
1102 20 90 100 (2)	105,32	1104 29 19 000	—
1102 20 90 900 (2)	—	1104 29 91 000	73,44
1102 30 00 000	—	1104 29 95 000	94,56
1102 90 10 100	99,33	1104 30 10 000	18,36
1102 90 10 900	67,54	1104 30 90 000	21,94
1102 90 30 100	191,27	1107 10 11 000	130,72
1102 90 30 900	—	1107 10 91 000	117,87
1103 12 00 100	191,27	1108 11 00 200	146,88
1103 12 00 900	—	1108 11 00 300	146,88
1103 13 10 100 (2)	157,99	1108 11 00 800	—
1103 13 10 300 (2)	122,88	1108 12 00 200	140,43
1103 13 10 500 (2)	105,32	1108 12 00 300	140,43
1103 13 10 900 (2)	—	1108 12 00 800	—
1103 13 90 100 (2)	105,32	1108 13 00 200	140,43
1103 13 90 900 (2)	—	1108 13 00 300	140,43
1103 14 00 000	—	1108 13 00 800	—
1103 19 10 000	94,56	1108 14 00 200	—
1103 19 30 100	102,64	1108 14 00 300	—
1103 19 30 900	—	1108 14 00 800	—
1103 21 00 000	74,91	1108 19 10 200	138,08
1103 29 20 000	67,54	1108 19 10 300	138,08
1103 29 30 000	—	1108 19 10 800	—
1103 29 40 000	—	1108 19 90 200	—
1104 11 90 100	99,33	1108 19 90 300	—
1104 11 90 900	—	1108 19 90 800	—
1104 12 90 100	212,52	1109 00 00 100	0,00
1104 12 90 300	170,02	1109 00 00 900	—
1104 12 90 900	—	1702 30 51 000	183,44
1104 19 10 000	74,91	1702 30 59 000	140,43
1104 19 50 110	140,43	1702 30 91 000	183,44
1104 19 50 130	114,10	1702 30 99 000	140,43
1104 19 50 150	—	1702 40 90 000	140,43
1104 19 50 190	—	1702 90 50 100	183,44
1104 19 50 900	—	1702 90 50 900	140,43
1104 19 91 000	—	1702 90 75 000	192,22
1104 21 10 100	99,33	1702 90 79 000	133,41
1104 21 10 900	—	2106 90 55 000	140,43
1104 21 30 100	99,33	2302 10 10 000	18,19
1104 21 30 900	—	2302 10 90 100	18,19
1104 21 50 100	132,44	2302 10 90 900	—
1104 21 50 300	105,95	2302 20 10 000	18,19
1104 21 50 900	—	2302 20 90 100	18,19
1104 22 10 100	170,02	2302 20 90 900	—
1104 22 10 900	—	2302 30 10 000	18,19
1104 22 30 100	180,64	2302 30 90 000	18,19
1104 22 30 900	—	2302 40 10 000	18,19
1104 22 50 000	—	2302 40 90 000	18,19
1104 23 10 100	131,66	2303 10 11 100	70,22
1104 23 10 300	100,94	2303 10 11 900	—

(1) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a) e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

(2) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 725/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che conformemente allo stesso articolo occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un importo che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 944/87⁽⁵⁾, la restitu-

zione degli alimenti composti a base di cereali deve essere determinata tenendo conto soltanto dei prodotti che entrano nella fabbricazione di alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3630/91⁽⁷⁾, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sulle medie delle restituzioni concesse e dei prelievi calcolati per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese corrente; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria in base alla quantità dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione⁽⁹⁾;⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.⁽⁵⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.⁽⁶⁾ GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.⁽⁷⁾ GU n. L 344 del 14. 12. 1991, pag. 40.⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio ⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3534/92 ⁽²⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1993, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)
2309 10 11 110	4,39	2309 90 53 290	6,21
2309 10 13 110	4,39	2309 10 11 310	17,55
2309 10 31 110	4,39	2309 10 13 310	17,55
2309 10 33 110	4,39	2309 10 31 310	17,55
2309 10 51 110	4,39	2309 10 33 310	17,55
2309 10 53 110	4,39	2309 10 51 310	17,55
2309 90 31 110	4,39	2309 10 53 310	17,55
2309 90 33 110	4,39	2309 90 31 310	17,55
2309 90 41 110	4,39	2309 90 33 310	17,55
2309 90 43 110	4,39	2309 90 41 310	17,55
2309 90 51 110	4,39	2309 90 43 310	17,55
2309 90 53 110	4,39	2309 90 51 310	17,55
2309 10 11 190	3,10	2309 90 53 310	17,55
2309 10 13 190	3,10	2309 10 11 390	12,41
2309 10 31 190	3,10	2309 10 13 390	12,41
2309 10 33 190	3,10	2309 10 31 390	12,41
2309 10 51 190	3,10	2309 10 33 390	12,41
2309 10 53 190	3,10	2309 10 51 390	12,41
2309 90 31 190	3,10	2309 10 53 390	12,41
2309 90 33 190	3,10	2309 90 31 390	12,41
2309 90 41 190	3,10	2309 90 33 390	12,41
2309 90 43 190	3,10	2309 90 41 390	12,41
2309 90 51 190	3,10	2309 90 43 390	12,41
2309 90 53 190	3,10	2309 90 51 390	12,41
2309 10 11 210	8,78	2309 90 53 390	12,41
2309 10 13 210	8,78	2309 10 31 410	26,33
2309 10 31 210	8,78	2309 10 33 410	26,33
2309 10 33 210	8,78	2309 10 51 410	26,33
2309 10 51 210	8,78	2309 10 53 410	26,33
2309 10 53 210	8,78	2309 90 41 410	26,33
2309 90 31 210	8,78	2309 90 43 410	26,33
2309 90 33 210	8,78	2309 90 51 410	26,33
2309 90 41 210	8,78	2309 90 53 410	26,33
2309 90 43 210	8,78	2309 10 31 490	18,62
2309 90 51 210	8,78	2309 10 33 490	18,62
2309 90 53 210	8,78	2309 10 51 490	18,62
2309 10 11 290	6,21	2309 10 53 490	18,62
2309 10 13 290	6,21	2309 90 41 490	18,62
2309 10 31 290	6,21	2309 90 43 490	18,62
2309 10 33 290	6,21	2309 90 51 490	18,62
2309 10 51 290	6,21	2309 90 53 490	18,62
2309 10 53 290	6,21	2309 10 31 510	35,11
2309 90 31 290	6,21	2309 10 33 510	35,11
2309 90 33 290	6,21	2309 10 51 510	35,11
2309 90 41 290	6,21	2309 10 53 510	35,11
2309 90 43 290	6,21	2309 90 41 510	35,11
2309 90 51 290	6,21	2309 90 43 510	35,11

<i>(ECU/t)</i>		<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (*)	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (*)
2309 90 51 510	35,11	2309 10 53 690	31,03
2309 90 53 510	35,11	2309 90 41 690	31,03
2309 10 31 590	24,82	2309 90 43 690	31,03
2309 10 33 590	24,82	2309 90 51 690	31,03
2309 10 51 590	24,82	2309 90 53 690	31,03
2309 10 53 590	24,82	2309 10 51 710	52,66
2309 90 41 590	24,82	2309 10 53 710	52,66
2309 90 43 590	24,82	2309 90 51 710	52,66
2309 90 51 590	24,82	2309 90 53 710	52,66
2309 90 53 590	24,82	2309 10 51 790	37,24
2309 10 31 610	43,89	2309 10 53 790	37,24
2309 10 33 610	43,89	2309 90 51 790	37,24
2309 10 51 610	43,89	2309 90 53 790	37,24
2309 10 53 610	43,89	2309 10 51 810	61,44
2309 90 41 610	43,89	2309 10 53 810	61,44
2309 90 43 610	43,89	2309 90 51 810	61,44
2309 90 51 610	43,89	2309 90 53 810	61,44
2309 90 53 610	43,89	2309 10 51 890	43,44
2309 10 31 690	31,03	2309 10 53 890	43,44
2309 10 33 690	31,03	2309 90 51 890	43,44
2309 10 51 690	31,03	2309 90 53 890	43,44

(*) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

NB : I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

Per i prodotti di cui ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51, 2309 90 53, non figuranti nella tabella che precede non si applicano restituzioni.

REGOLAMENTO (CEE) N. 726/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) 1309/92 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/86 della Commissione, del 10 luglio 1986, che stabilisce le modalità di controllo e di pagamento delle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/91 ⁽⁶⁾, prevede che la restituzione alla produzione deve essere fissata una volta al mese; che lo stesso articolo prevede la possibilità di modifica della restituzione in caso di cambiamenti importanti dei prezzi del mais e del grano;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano in allegato al regolamento (CEE) n. 2169/86 al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione nei settori dei cereali e del riso applicabili in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1009/86 e calcolata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2169/86 modificato, è fissata a 134,98 ECU/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 139 del 22. 5. 1992, pag. 47.⁽⁵⁾ GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12.⁽⁶⁾ GU n. L 134 del 29. 5. 1991, pag. 19.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA 93/7/CEE DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 1993

relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che l'articolo 8 A del Trattato stabilisce che entro il 1° gennaio 1993 deve essere instaurato il mercato interno che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del Trattato;

considerando che, ai sensi e nei limiti dell'articolo 36 del Trattato, dopo il 1992 gli Stati membri manterranno il diritto di definire il proprio patrimonio nazionale e di prendere le misure necessarie per garantirne la protezione all'interno delle frontiere interne;

considerando che occorre pertanto istituire un sistema che permetta agli Stati membri di ottenere la restituzione nel proprio territorio dei beni culturali che sono classificati come beni del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del Trattato e che sono usciti dal loro territorio in violazione delle disposizioni nazionali summenzionate o del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali⁽⁴⁾; che la realizzazione di questo sistema dovrebbe essere la più semplice ed efficace possibile; che è necessario, per facilitare la cooperazione in materia di restituzione, limitare il campo d'applicazione del presente sistema ad oggetti appartenenti a categorie comuni di

beni culturali; che, pertanto, l'allegato della presente direttiva non ha lo scopo di definire i beni facenti parte del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del Trattato, ma unicamente di definire talune categorie di beni suscettibili di essere classificati come tali e di formare oggetto, a tale titolo, di un procedimento di restituzione ai sensi della presente direttiva;

considerando che la presente direttiva dovrebbe riguardare anche i beni culturali che sono classificati come beni del patrimonio nazionale e che fanno parte integrante delle collezioni pubbliche o degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche, ma che non rientrano in queste categorie comuni;

considerando che dovrebbe essere istituita una cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per quanto riguarda i loro patrimoni nazionali, in stretto collegamento con la loro cooperazione nel settore delle opere d'arte rubate, prevedendo in particolare la registrazione, presso l'Interpol ed altri organismi qualificati che elaborano elenchi analoghi, di oggetti culturali perduti, rubati o usciti illecitamente e facenti parte dei loro patrimoni nazionali e delle loro collezioni pubbliche;

considerando che la procedura istituita dalla presente direttiva costituisce un primo passo verso la cooperazione tra Stati membri in questo settore, nell'ambito del mercato interno; che l'obiettivo è costituito dal riconoscimento reciproco delle legislazioni nazionali in materia; che pertanto occorre prevedere che la Commissione sia assistita da un comitato consultivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3911/92 introduce, insieme alla presente direttiva, un sistema comunitario di tutela dei beni culturali degli Stati membri; che la data entro cui gli Stati membri devono conformarsi alla presente direttiva deve essere il più possibile vicina alla data dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3911/92; che per taluni Stati membri sarà neces-

⁽¹⁾ GU n. C 53 del 28. 2. 1992, pag. 11, e

GU n. C 172 dell'8. 7. 1992, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 176 del 13. 7. 1992, pag. 124, e

GU n. C 72 del 15. 3. 1993.

⁽³⁾ GU n. C 223 del 31. 8. 1992, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 395 del 31. 12. 1992, pag. 1.

sario un periodo superiore in considerazione della natura del loro sistema giuridico e della portata delle modifiche che essi dovranno introdurre nella propria legislazione nazionale per conformarsi alla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intende per :

- 1) « bene culturale » : un bene
 - che è qualificato, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di uno Stato membro, tra i « beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico o archeologico », in applicazione della legislazione nazionale o delle procedure amministrative nazionali, ai sensi dell'articolo 36 del Trattato CEE ;
 - e
 - che appartiene ad una delle categorie di cui all'allegato, o pur non rientrando in una di queste categorie costituisce parte integrante :
 - delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei musei, degli archivi e dei fondi di conservazione delle biblioteche.

Ai fini della presente direttiva, per « collezioni pubbliche » si intendono le collezioni di proprietà di uno Stato membro, di un'autorità locale o regionale situata in uno Stato membro, oppure di un ente che sia situato nel territorio di uno Stato membro e che sia classificato come « pubblico » conformemente alla legislazione dello Stato membro in questione in quanto proprietà di detto Stato membro o di un'autorità locale o regionale oppure è finanziato in modo significativo dagli stessi ;

 - degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche ;
- 2) « bene uscito illecitamente dal territorio di uno Stato membro » : un bene
 - uscito dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato membro sulla protezione del patrimonio nazionale oppure in violazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 ; nonché
 - non rientrato dopo la scadenza del termine fissato per una spedizione temporanea lecita o un bene che si trova in situazione di violazione di una delle altre condizioni di tale spedizione temporanea ;
- 3) « Stato membro richiedente » : lo Stato membro dal cui territorio è uscito illecitamente il bene culturale ;
- 4) « Stato membro richiesto » : lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene culturale uscito illecitamente dal territorio di un altro Stato membro ;

- 5) « restituzione » : il rientro materiale del bene culturale nel territorio dello Stato membro richiedente ;
- 6) « possessore » : la persona che detiene materialmente il bene culturale per proprio conto ;
- 7) « detentore » : la persona che detiene materialmente il bene culturale per conto altrui.

Articolo 2

I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro sono restituiti secondo la procedura e le modalità stabilite dalla presente direttiva.

Articolo 3

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente direttiva.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le autorità centrali da essi designate in applicazione del presente articolo.

La Commissione pubblica l'elenco di tali autorità centrali, nonché le relative modifiche, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

Articolo 4

Le autorità centrali degli Stati membri cooperano e promuovono la consultazione tra le autorità competenti degli Stati membri. Queste ultime assolvono in particolare i seguenti compiti :

- 1) individuare, su domanda dello Stato membro richiedente, un determinato bene culturale uscito illecitamente dal territorio di detto Stato, nonché localizzarlo e identificarne il possessore e/o detentore. La domanda deve comprendere qualsiasi informazione utile per agevolare tale ricerca, in particolare riguardante la localizzazione vera o presunta del bene ;
- 2) effettuare una notifica agli Stati membri interessati quando è ritrovato un bene culturale nel loro proprio territorio e sussistono validi motivi per ritenere che detto bene sia uscito illecitamente dal territorio di altro Stato membro ;
- 3) facilitare la verifica, da parte delle autorità competenti dello Stato membro richiedente, che il bene in questione costituisce un bene culturale purché tale operazione venga effettuata entro due mesi dalla notifica prevista al punto 2. Qualora la verifica non sia effettuata entro il termine stabilito, i punti 4 e 5 non sono più d'applicazione ;
- 4) prendere, ove occorra, in cooperazione con lo Stato membro interessato, le misure necessarie per la conservazione materiale del bene culturale ;
- 5) impedire, mediante i necessari provvedimenti provvisori, che il bene culturale venga sottratto alla procedura di restituzione ;

6) svolgere il ruolo d'intermediario tra il possessore e/o detentore e lo Stato membro richiedente ai fini della restituzione. In tale senso, le autorità competenti dello Stato membro richiesto possono agevolare, fatto salvo l'articolo 5, l'esecuzione di una procedura di arbitrato, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato richiesto e a condizione che lo Stato richiedente ed il possessore o detentore vi diano formalmente il proprio accordo.

Articolo 5

Lo Stato membro richiedente può proporre contro il possessore e, in mancanza di questo, contro il detentore, davanti al giudice competente dello Stato membro richiesto, l'azione di restituzione del bene culturale uscito illecitamente dal suo territorio.

Per essere ammissibile, l'atto introduttivo dell'azione di restituzione deve essere corredato di:

- un documento che descriva il bene oggetto della richiesta e dichiari che si tratta un bene culturale;
- una dichiarazione delle autorità competenti dello Stato membro richiedente secondo la quale il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio del medesimo.

Articolo 6

L'autorità centrale dello Stato membro richiedente informa senza indugio l'autorità centrale dello Stato membro richiesto in merito all'azione avviata per assicurare la restituzione del bene in questione.

L'autorità centrale dello Stato membro richiesto informa senza indugio le autorità centrali degli altri Stati membri.

Articolo 7

1. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che l'azione di restituzione di cui alla presente direttiva si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui lo Stato membro richiedente è venuto a conoscenza del luogo in cui si trovava il bene culturale e dell'identità del suo possessore o detentore.

In ogni caso l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di trent'anni a decorrere dalla data in cui il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio dello Stato membro richiedente. Tuttavia, nel caso di beni che fanno parte delle collezioni pubbliche di cui all'articolo 1, punto 1, e dei beni ecclesiastici, negli Stati membri in cui sono oggetto di misure speciali di tutela in virtù del diritto nazionale, l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di settantacinque anni, tranne negli Stati membri in cui l'azione è imprescrittibile e nel caso di accordi bilaterali tra Stati membri che prevedano un termine superiore a settantacinque anni.

2. L'azione di restituzione è inammissibile qualora l'uscita dal territorio dello Stato membro richiedente abbia cessato di essere illecita nel momento in cui è stata proposta.

Articolo 8

Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 13, il giudice competente ordina la restituzione del bene culturale dopo aver accertato che si tratta di un bene culturale ai sensi dell'articolo 1, punto 1, uscito illecitamente dal territorio nazionale.

Articolo 9

Qualora sia ordinata la restituzione del bene, il giudice competente dello Stato richiesto accorda al possessore l'indennizzo che ritenga equo in base alle circostanze del caso concreto, a condizione di essere convinto che il possessore abbia usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza richiesta.

L'onere della prova è disciplinato dalla legislazione dello Stato membro richiesto.

In caso di donazione o di successione, il possessore non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del dante causa.

Lo Stato membro richiedente è tenuto a pagare tale indennizzo al momento della restituzione.

Articolo 10

Le spese inerenti all'esecuzione della decisione che ordina la restituzione del bene culturale spettano allo Stato membro richiedente. Lo stesso dicasi per le spese delle misure di cui all'articolo 4, punto 4.

Articolo 11

Il pagamento dell'equo indennizzo di cui all'articolo 9 e delle spese di cui all'articolo 10 lascia impregiudicato il diritto dello Stato membro richiedente di esigere il rimborso di detti importi da parte delle persone responsabili dell'uscita illecita del bene culturale dal suo territorio.

Articolo 12

La proprietà del bene culturale dopo la restituzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiedente.

Articolo 13

La presente direttiva riguarda unicamente i beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Articolo 14

1. Ciascuno Stato membro può estendere l'obbligo della restituzione a categorie di beni culturali non comprese nell'allegato.

2. Ciascuno Stato membro può applicare il regime previsto dalla presente direttiva alle richieste di restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di altri Stati membri anteriormente al 1° gennaio 1993.

Articolo 15

La presente direttiva lascia impregiudicate le azioni civili o penali spettanti, in base al diritto nazionale degli Stati membri, allo Stato membro richiedente e/o al proprietario cui è stato sottratto il bene.

Articolo 16

1. Gli Stati membri inviano alla Commissione ogni tre anni, per la prima volta nel febbraio 1996, una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

2. Ogni tre anni la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione di valutazione dell'applicazione della presente direttiva.

3. Il Consiglio valuta l'efficacia della presente direttiva dopo un periodo di applicazione di tre anni e, deliberando su proposta della Commissione, procede ad eventuali adeguamenti.

4. In ogni caso il Consiglio, su proposta della Commissione, effettua ogni tre anni l'esame e, ove necessario, la rivalutazione degli importi indicati nell'allegato, per tenere conto degli indici economici e monetari nella Comunità.

Articolo 17

La Commissione è assistita dal comitato istituito all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3911/92.

Il comitato esamina tutti i problemi connessi all'applicazione dell'allegato sollevati dal suo presidente di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 18

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro nove mesi dalla sua adozione, tranne il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania ed il Regno dei Paesi Bassi che devono conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla sua adozione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. JELVED

ALLEGATO

Categorie che sono contemplate dall'articolo 1, punto 1, secondo trattino ed a cui devono appartenere, per poter essere restituiti, conformemente alla presente direttiva, i beni classificati come beni del « patrimonio nazionale » ai sensi dell'articolo 36 del Trattato CEE

- A. 1. Reperti archeologici aventi più di 100 anni provenienti da :
- scavi e scoperte terrestri o sottomarine ;
 - siti archeologici ;
 - collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni.
3. Quadri e pitture fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale ⁽¹⁾.
4. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale ⁽¹⁾.
5. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali ⁽¹⁾.
6. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale ⁽¹⁾, diverse da quelle della categoria 1.
7. Fotografie, film e relativi negativi ⁽¹⁾.
8. Incunaboli e manoscritti, comprese le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione ⁽¹⁾.
9. Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione.
10. Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni.
11. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di 50 anni.
12. a) Collezioni ⁽²⁾ ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
b) Collezioni ⁽²⁾ aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.
13. Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni.
14. Altri oggetti di antiquariato, non contemplati dalle categorie A 1-A 13, aventi più di 50 anni.

I beni culturali rientranti nelle categorie A 1-A 14 sono disciplinati dalla presente direttiva soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori di cui al punto B.

B. Valori applicabili a talune categorie di cui al punto A (in ecu)

VALORI: 0 (zero)

- 1 (Reperti archeologici)
- 2 (Smembramento di monumenti)
- 8 (Incunaboli e manoscritti)
- 11 (Archivi)

15 000

- 4 (Mosaici e disegni)
- 5 (Incisioni)
- 7 (Fotografie)
- 10 (Carte geografiche stampate)

⁽¹⁾ Aventi più di 50 anni e non appartenenti all'autore.

⁽²⁾ Quali definiti dalla Corte di giustizia nella sentenza n. 252/84 : « Gli oggetti da collezione ai sensi della voce 99.05 della TDC sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria, che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un valore elevato. »

50 000

- 6 (Arte statuaria)
- 9 (Libri)
- 12 (Collezioni)
- 13 (Mezzi di trasporto)
- 14 (Altri oggetti)

150 000

- 3 (Quadri)

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro richiesto.

La data di conversione dei valori espressi in ecu nel presente allegato nelle monete nazionali è il 1° gennaio 1993.

Informazione concernente l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali⁽¹⁾

Il riferimento alla direttiva del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro di cui agli articoli 2, paragrafo 2, 6 e 11 del suddetto regolamento deve leggersi come segue: 93/7/CEE⁽²⁾.

L'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3911/92 prevede che esso entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* della direttiva 93/7/CEE.

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 74 della presente Gazzetta ufficiale.

DIRETTIVA 93/12/CEE DEL CONSIGLIO
del 23 marzo 1993
relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, per migliorare la qualità dell'atmosfera per quanto riguarda l'anidride solforosa ed altri gas inquinanti, la Comunità deve adottare provvedimenti per ridurre progressivamente il tenore di zolfo del gasolio utilizzato per la propulsione di veicoli, compresi aeromobili e navi e il gasolio per il riscaldamento, l'industria e le navi;

considerando che in conformità all'articolo 2, paragrafo 1 e all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 75/716/CEE ⁽⁴⁾ le disposizioni in vigore negli Stati membri stabiliscono due limiti riguardo al tenore di zolfo dei combustibili liquidi; che tali disposizioni differiscono da uno Stato membro all'altro;

considerando che tali differenze costringono le società petrolifere della Comunità a modificare il tenore massimo di zolfo dei loro prodotti in rapporto allo Stato membro al quale sono destinati; che le summenzionate differenze costituiscono pertanto un ostacolo agli scambi di questi prodotti, influenzando quindi direttamente l'instaurazione e il funzionamento del mercato unico;

considerando inoltre che l'articolo 6 della direttiva 75/716/CEE stabilisce che, in base alle nuove informazioni ottenute, la Commissione presenta una relazione al Consiglio, corredata da una opportuna proposta nella prospettiva della fissazione di un valore unico;

considerando che i successivi programmi d'azione della Comunità europea in materia ambientale ⁽⁵⁾ sottolineano l'importanza della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento atmosferico;

considerando che la qualità del combustibile svolge un ruolo importante nella diminuzione dell'inquinamento

atmosferico provocato dalle emissioni dei veicoli a motore;

considerando inoltre che, in forza della decisione 81/462/CEE ⁽⁶⁾, la Comunità ha aderito alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, che prevede in particolare lo sviluppo di strategie e politiche volte a limitare e, nella misura del possibile, ridurre gradualmente e prevenire l'inquinamento atmosferico;

considerando che la riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi contribuisce a realizzare uno degli obiettivi della Comunità, cioè preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e contribuire alla tutela della salute umana, riducendo i danni ambientali alla fonte;

considerando che in conformità della direttiva 75/716/CEE vari Stati membri hanno già stabilito il valore limite dello 0,2 % in peso;

considerando che gli Stati membri devono provvedere ad assicurare la progressiva disponibilità di carburanti diesel di un tenore di zolfo dello 0,05 % in peso;

considerando che per raggiungere i livelli di emissione di particelle fissati in direttive comunitarie specifiche il tenore di zolfo dei carburanti diesel immessi in commercio all'interno della Comunità non deve superare lo 0,2 % in peso a decorrere dal 1° ottobre 1994 e lo 0,05 % in peso a decorrere dal 1° ottobre 1996; che gli Stati membri devono adottare le misure del caso per raggiungere tale obiettivo;

considerando che la crescente utilizzazione di gasolio per i veicoli a motore implica ulteriori sforzi riguardo alla qualità del carburante diesel, al fine di limitare gli effetti negativi di tale sviluppo sulla qualità dell'atmosfera; che la determinazione di un tenore massimo dello zolfo dello 0,05 % in peso applicabili dal 1° ottobre 1996 ai carburanti diesel lascia alle industrie interessate un periodo di tempo sufficiente per realizzare i necessari adeguamenti tecnici;

considerando che gli altri usi dei gasoli e degli oli medi rendono necessario uno sforzo per ridurre l'inquinamento atmosferico e che a tal fine devono essere presi in considerazione i loro contributi per quanto riguarda il miglioramento della qualità dell'atmosfera e dei costi e vantaggi per l'ambiente; che la Commissione dovrà sottoporre al Consiglio, il quale prenderà una decisione al riguardo

⁽¹⁾ GU n. C 174 del 5. 7. 1991, pag. 18, e

GU n. C 120 del 12. 5. 1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. C 94 del 13. 4. 1992, pag. 209, e

GU n. C 337 del 21. 12. 1992.

⁽³⁾ GU n. C 14 del 20. 1. 1992, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 307 del 27. 11. 1975, pag. 22. Direttiva modificata dalla direttiva 87/219/CEE (GU n. L 91 del 3. 4. 1987, pag. 19).

⁽⁵⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1 e

GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 171 del 27. 6. 1981, pag. 11.

entro il 31 luglio 1994, una proposta che prevede per il 1° ottobre 1999 al più tardi un valore inferiore per il tenore di zolfo e che fissa nuovi valori limite per il cherosene per aeromobili;

considerando che, data la capacità di desolfurazione disponibile, un cambiamento improvviso degli approvvigionamenti di petrolio greggio che porti ad un aumento del tenore medio di zolfo può compromettere l'approvvigionamento dei consumatori in uno Stato membro; che appare perciò opportuno autorizzare tale Stato membro a derogare, a talune condizioni, ai limiti di tenore di zolfo stabiliti per il suo mercato;

considerando che l'introduzione di un valore inferiore per il tenore di zolfo di gasoli ad uso marittimo destinati alle navi che praticano la navigazione in mare solleva per la Grecia problemi tecnici ed economici specifici; che la deroga limitata nel tempo a favore della Grecia non dovrebbe avere incidenze negative sugli scambi di gasolio ad uso marittimo, dato che per il momento gli impianti greci di raffinazione coprono soltanto il fabbisogno interno in gasolio e in oli medi; che le esportazioni destinate alla combustione finale della Grecia verso un altro Stato membro devono soddisfare le disposizioni della direttiva applicabile in questo Stato membro; che alla Grecia potrebbe essere concessa una deroga di cinque anni prima che essa debba introdurre gasoli ad uso marittimo con il tenore di zolfo prescritto; che tale periodo si concluderà il 30 settembre 1999;

considerando che si devono effettuare controlli per sondaggio per accertare il tenore di zolfo dei gasoli e degli oli medi immessi in commercio; che a tal fine si deve prevedere un metodo uniforme basato sulla migliore tecnologia disponibile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Ai fini della presente direttiva s'intende per:

a) *gasolio*: qualsiasi prodotto petrolifero del codice NC 2710 00 69 oppure qualsiasi prodotto petrolifero che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria dei distillati medi destinati ad essere usati come combustibili o carburanti e di cui almeno l'85 % in volume, comprese le perdite di distillazione, si distilla a 350 °C;

b) *carburanti diesel*: i gasoli utilizzati per la propulsione dei veicoli di cui alle direttive 70/220/CEE⁽¹⁾ e 88/77/CEE⁽²⁾.

2. La presente direttiva non si applica ai gasoli:

- contenuti nei serbatoi di carburante dei battelli, degli aeromobili o dei veicoli a motore che attraversano una frontiera tra un paese terzo e uno Stato membro;
- destinati alla trasformazione prima della combustione finale.

Articolo 2

1. Al fine di raggiungere i livelli di emissione di particelle fissati nelle direttive comunitarie specifiche, gli Stati membri proibiscono la commercializzazione nella Comunità di carburanti diesel il cui tenore di composti dello zolfo, espresso in zolfo (di seguito indicato come «tenore di zolfo»), superi:

- lo 0,2 % in peso a partire dal 1° ottobre 1994,
- lo 0,05 % in peso a partire dal 1° ottobre 1996.

Gli Stati membri provvedono a garantire la disponibilità progressiva di carburanti diesel di cui al primo comma con un tenore massimo di zolfo dello 0,05 % in peso.

2. Gli Stati membri proibiscono la commercializzazione nella Comunità di gasoli diversi, o destinati a utilizzazioni diverse, da quelli di cui al paragrafo 1, eccettuati i cheroseni per aeromobili, il cui tenore di zolfo supera lo 0,2 % in peso a partire dal 1° ottobre 1994.

Anteriormente al 1° gennaio 1994, la Commissione rende conto, in una relazione al Consiglio, dei progressi compiuti nella lotta contro le emissioni di anidride solforosa. Nella medesima occasione essa sottopone al Consiglio una proposta volta, nel contesto più generale della politica di miglioramento della qualità dell'aria, a passare ad una seconda fase, che prevede un valore inferiore al più tardi il 1° ottobre 1999, nonché a fissare nuovi valori limite per i cheroseni per aeromobili.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata al più tardi il 31 luglio 1994.

3. Qualora a causa di un mutamento improvviso nell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi diventi difficile in uno Stato membro applicare il limite massimo del tenore di zolfo del gasolio, tale Stato membro ne informa la Commissione. La Commissione può autorizzare l'applicazione di un limite più elevato nel territorio di detto Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi e notifica la sua decisione al Consiglio. Ogni Stato membro può contestare dinanzi al Consiglio, entro un mese, la decisione della Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione differente entro due mesi.

(1) GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/441/CEE (GU n. L 242 del 30. 8. 1991, pag. 1).

(2) GU n. L 36 del 9. 2. 1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/542/CEE (GU n. L 295 del 25. 10. 1991, pag. 1).

A titolo di deroga e fino al 30 settembre 1999, il governo della Grecia può autorizzare l'immissione in commercio dei gasoli per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore allo 0,2 % in peso.

Articolo 3

A partire dalle date di applicazione di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare, in ragione del tenore di zolfo, l'immissione in commercio di gasoli conformi alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per effettuare controlli casuali del tenore di zolfo del gasolio in commercio.

2. Il metodo di riferimento adottato per la determinazione del tenore di zolfo dei gasoli commercializzati è quello definito dal metodo ISO 8754. L'interpretazione statistica dei risultati dei controlli al fine di stabilire il tenore di zolfo dei gasoli in commercio deve essere effettuata secondo la norma ISO 4259 (edizione 1979).

Articolo 5

A decorrere dal 1° ottobre 1994, la direttiva 75/716/CEE è sostituita dalla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° ottobre 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. AUKEN

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

relativa al programma nazionale AIMA recante interventi di sostegno agli operatori agricoli per l'esportazione di agrumi in URSS e nei paesi dell'Est

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(93/175/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 31,

avendo intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 del Trattato⁽³⁾,

considerando quanto segue :

I

1. Con lettera n. 3857 del 3 aprile 1991, protocollata il 18 aprile 1991, la Rappresentanza permanente dell'Italia presso le Comunità europee ha notificato alla Commissione gli aiuti in oggetto, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato CEE.

2. Le misure in oggetto sono state elaborate in base alla delibera CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) del 24 maggio 1990.

3. Dette misure prevedono un aiuto di 150 LIT per kg di agrumi esportati, per un quantitativo totale di 20 000 t.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. C 251 del 26. 9. 1991, pag. 3.

I beneficiari sono operatori agricoli, singoli o associati.

L'aiuto è destinato a favorire la commercializzazione di agrumi di qualità superiore in URSS e nei paesi dell'Est.

II

1. Con lettera n. SG(91)D/12651 del 3 luglio 1991, la Commissione ha comunicato al governo italiano la decisione di avviare in merito a tale aiuto la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del Trattato.

2. Con tale lettera la Commissione ha informato le autorità italiane di ritenere che questo aiuto si configuri come un aiuto al funzionamento, incompatibile con la pratica costantemente seguita dalla Commissione per l'applicazione degli articoli da 92 a 94 del trattato; detta misura determina direttamente un calo artificiale dei prezzi di costo nonché il miglioramento delle condizioni di produzione e delle possibilità di smercio dei produttori beneficiari rispetto a produttori di altri Stati membri, che non beneficiano di aiuti analoghi.

Dato che tali prodotti sono oggetto di scambi intracomunitari (vedere punto V), si tratta pertanto di un aiuto atto a falsare la concorrenza ed a incidere sugli scambi tra Stati membri; esso risponde ai criteri dell'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato, senza poter beneficiare delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

La Commissione sostiene inoltre che la normativa comunitaria relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [regolamento (CEE) n. 1035/72] costituisce un sistema completo ed esauriente, che esclude per gli Stati membri qualsiasi possibilità di adottare misure complementari autonome.

L'aiuto in oggetto viola pertanto le disposizioni comunitarie.

3. Nell'ambito della suddetta procedura, la Commissione ha invitato il governo italiano a presentare le sue osservazioni.

La Commissione ha inoltre invitato gli altri Stati membri e gli altri interessati a presentare le loro osservazioni.

III

Il governo italiano ha risposto con lettera del 5 agosto 1991, formulando le seguenti osservazioni:

- a) benché, dal punto di vista giuridico, le considerazioni della Commissione non possano essere contestate, si sottolinea che il provvedimento è limitato per quanto riguarda sia il quantitativo (20 000 t) sia la durata;
- b) si sottolinea quindi il carattere eccezionale e temporaneo del provvedimento, destinato a risolvere una situazione congiunturale particolarmente difficile del mercato italiano;
- c) infine, si mette in evidenza il modesto importo (3 Mrd di LIT) dell'aiuto, che non si può pertanto ritenere atto a falsare la concorrenza.

IV

In merito alle argomentazioni delle autorità italiane si sottolinea quanto segue:

Qualsiasi misura necessaria per risolvere le difficoltà del mercato agrumicolo deve essere adottata nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, al fine, in particolare, di evitare che misure nazionali unilaterali, trasferendo i problemi esistenti nelle regioni beneficiarie di tali provvedimenti a regioni produttrici di agrumi per le quali tali interventi non sono previsti, determinino difficoltà ancora maggiori.

I problemi del mercato agrumicolo non sono nuovi. Per numerosi prodotti, infatti, il mercato è caratterizzato da eccedenze strutturali di vecchia data che, nonostante i programmi comunitari di risanamento strutturale a favore del settore agrumicolo italiano, non sono ancora state riasorbite. Promuovendo la commercializzazione degli agrumi italiani, l'aiuto in oggetto incentiva le produzioni sovvenzionate. Tale aiuto è quindi contrario alle misure strutturali previste dai programmi comunitari, necessarie per ovviare definitivamente alle difficoltà endemiche rilevate in Italia.

La Commissione non ritiene che la misura prevista possa risolvere i problemi sociostrutturali del settore, dati il tipo stesso dell'aiuto e le possibili ripercussioni negative sul processo di risanamento del settore.

La concessione dell'aiuto all'esportazione incoraggia il mantenimento delle colture esistenti, se non addirittura l'aumento della produzione agrumicola; potrebbe inoltre determinare un aumento dell'offerta, incidendo in tal modo sugli scambi intracomunitari.

L'aiuto in questione non può essere ritenuto compatibile con il mercato comune, poiché è contrario al sistema previsto dall'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, che comporta una restituzione all'esportazione verso i paesi terzi [articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1035/72].

L'argomentazione che invoca l'esiguità dell'aiuto non può essere accolta. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, l'importo relativamente modesto di un aiuto non esclude a priori l'eventualità che possa incidere sugli scambi tra Stati membri [sentenza 730/79 (Philip Morris) del 17 settembre 1980, Racc. 1980, pag. 2688; sentenza 52/84 (Boch) del 15 gennaio 1986, Racc. 1986, pag. 89; sentenza 234/84 (Meura) del 10 luglio 1986, Racc. 1986, pag. 2263; sentenza (France, textile) dell'11 novembre 1987, Racc. 1987, pag. 4393; sentenza C-142/87 (Tubemeuse) del 21 marzo 1990, Racc. 1990, pag. I-959].

V

Nella campagna 1990/91 l'Italia ha prodotto 2 930 000 t di agrumi, la Comunità circa 8 965 000 t. Nello stesso periodo, l'Italia ha importato 48 000 t di agrumi da altri Stati membri e 57 000 t da paesi terzi. Le esportazioni italiane di tali prodotti verso gli altri Stati membri sono ammontate a 162 000 t e quelle verso paesi terzi a 170 000 t.

L'aiuto, che interessa 20 000 t di prodotto esportato, rischia pertanto di incidere notevolmente sugli scambi.

VI

1. Gli articoli da 92 a 94 del Trattato si applicano alla produzione e alla commercializzazione degli agrumi in virtù dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

L'aiuto in oggetto avvantaggia direttamente gli esportatori e indirettamente i produttori di agrumi, garantendo loro artificialmente introiti che, in condizioni normali, il mercato non avrebbe procurato. L'aiuto falsa pertanto la concorrenza tra i beneficiari e gli altri operatori, italiani e degli altri Stati membri, cui non viene erogato.

Un siffatto aiuto può indurre i produttori a mantenere, se non ad aumentare, la produzione agrumicola.

Il provvedimento in oggetto risponde quindi ai criteri dell'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato, che sancisce il principio dell'incompatibilità di tali aiuti con il mercato comune.

2. Inoltre, si rileva che l'aiuto riguarda un prodotto soggetto ad un'organizzazione comune dei mercati e che esistono limiti alla facoltà degli Stati membri di intervenire sul funzionamento di tale organizzazione, che comporta un regime comune di prezzi, ormai di esclusiva competenza della Comunità.

Le organizzazioni comuni devono essere considerate come sistemi completi ed esaurienti, che escludono qualsiasi possibilità per gli Stati membri di adottare misure di mercato complementari.

La concessione dell'aiuto previsto per tale settore non rispetta le condizioni fissate dall'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo, nell'ambito della quale detti aiuti nazionali non sono consentiti.

Si deve pertanto ritenere che l'aiuto previsto violi la normativa comunitaria.

3. Le deroghe all'incompatibilità con il mercato comune, previste all'articolo 92, paragrafo 2, non sono applicabili all'aiuto in oggetto. Quelle previste al paragrafo 3 dello stesso articolo precisano gli obiettivi perseguiti nell'interesse della Comunità e non soltanto di settori specifici dell'economia nazionale. Tali deroghe devono essere interpretate rigorosamente.

In particolare, si possono concedere soltanto qualora l'aiuto sia necessario per la realizzazione di uno degli obiettivi previsti. Concedere il beneficio di dette deroghe senza la contropartita prevista equivarrebbe ad ammettere un pregiudizio degli scambi tra Stati membri e distorsioni della concorrenza ingiustificate dal punto di vista dell'interesse comunitario, nonché, parallelamente, vantaggi indebiti per i produttori di taluni Stati membri.

Nella fattispecie, l'aiuto non consente di individuare tale contropartita. Il governo italiano non ha fornito — né la Commissione ha riscontrato — alcuna giustificazione in base alla quale si possa stabilire che l'aiuto in oggetto soddisfa le condizioni per l'applicazione di una delle deroghe dell'articolo 92, paragrafo 3 del Trattato.

Non si tratta di misure destinate a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), poiché, date le potenziali ripercussioni sugli scambi, l'aiuto è contrario all'interesse comune.

Non si tratta neppure di un provvedimento inteso ad ovviare ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro ai sensi della stessa disposizione.

Per quanto riguarda le deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) per gli aiuti destinati a favorire o ad agevolare lo sviluppo economico di talune regioni o di talune attività di cui alla lettera c), si sottolinea che il provvedimento non può determinare un miglioramento duraturo della situazione del settore economico beneficia-

rio, poiché, qualora cessasse l'erogazione dell'aiuto, esso si ritroverebbe nella stessa situazione strutturale esistente prima dell'entrata in vigore dell'aiuto di Stato.

L'aiuto in oggetto induce infatti artificialmente gli esportatori dei prodotti interessati a mantenere, se non ad aumentare, le esportazioni e ha ripercussioni negative sul processo di risanamento del settore. D'altro canto, il provvedimento in questione garantisce in modo affatto provvisorio i posti di lavoro nelle imprese del settore beneficiario.

Pertanto, gli aiuti devono essere considerati aiuti al funzionamento per le imprese interessate; la Commissione si è sempre opposta a questo tipo di aiuti, poiché la loro concessione non sottende condizioni che consentirebbero l'applicazione di una delle deroghe dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c).

Inoltre, quand'anche fosse stata possibile una deroga per i prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3 del Trattato, il provvedimento in oggetto, violando l'organizzazione comune dei mercati nel settore interessato, esclude l'applicazione di tale deroga.

4. L'aiuto è pertanto incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del Trattato. Non può quindi essere data esecuzione alle misure progettate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto all'esportazione di agrumi in URSS e nei paesi dell'Est, deciso dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica), di cui alla decisione dell'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo) del 23 ottobre 1990, è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del Trattato CEE e non può essere applicato.

Articolo 2

Il governo italiano informa la Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, dei provvedimenti adottati per conformarsi alla presente decisione.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1993

recante abrogazione della decisione che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(93/176/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1634/91⁽⁴⁾, ha determinato in quali circostanze gli acquisti di burro e di latte scremato in polvere possano essere sospesi e poi ristabiliti e, in caso di sospensione, quali misure alternative possano essere prese;considerando che il regolamento (CEE) n. 1547/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2011/91⁽⁶⁾, ha fissato i criteri in base ai quali sono decisi o sospesi gli acquisti di burro mediante gara in uno Stato membro oppure, per quanto riguarda il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania, in una regione;considerando che con la decisione 93/141/CEE della Commissione⁽⁷⁾ sono stati sospesi gli acquisti di burro in Danimarca; che dalle informazioni sui prezzi di mercato

risulta che non sussistono più i presupposti di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1547/87 in detto Stato membro; che occorre pertanto abrogare la suddetta decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/141/CEE è abrogata.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.⁽³⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 26.⁽⁵⁾ GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 12.⁽⁶⁾ GU n. L 185 dell'11. 7. 1991, pag. 5.⁽⁷⁾ GU n. L 56 del 9. 3. 1993, pag. 43.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

che istituisce misure protettive contro la malattia vescicolosa dei suini nei Paesi Bassi e in Italia

(93/177/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che la situazione esistente nella Comunità per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini ha indotto la Commissione a prendere provvedimenti di carattere provvisorio, adottando la decisione 93/128/CEE del 26 febbraio 1993, recante misure protettive contro la malattia vescicolosa dei suini nei Paesi Bassi e in Italia ⁽³⁾;

considerando che le misure protettive provvisorie adottate nel contesto dell'articolo 10, paragrafo 3 della direttiva 90/425/CEE devono quanto prima essere sottoposte per conferma o modifica o annullamento al comitato veterinario permanente;

considerando che, in data 4 marzo 1993, il comitato veterinario permanente ha tenuto una riunione sulla situazione in rapporto alla malattia vescicolosa dei suini e sulle misure protettive da applicare; che da tale riunione il comitato veterinario permanente ha tratto la conclusione che le misure introdotte con la decisione 93/128/CEE dovrebbero essere di breve durata e che la Commissione dovrebbe presentare un progetto in materia;

considerando che occorre adottare le misure necessarie di protezione della malattia e in particolare le misure inerenti agli scambi intracomunitari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 27 marzo 1993, la spedizione di suini dai Paesi Bassi e dall'Italia verso altri Stati membri deve rispondere ai seguenti requisiti:

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 50 del 2. 3. 1993, pag. 29.

1) I mezzi di trasporto utilizzati devono essere puliti e disinfettati prima e dopo il trasporto. I mezzi di trasporto utilizzati per i suini devono essere ermeticamente chiusi.

2) I suini da allevamento e da carne:

— devono essere tenuti separati per dieci giorni e sottoposti, nei dieci giorni che precedono la data di certificazione, a un esame sierologico per individuare anticorpi al virus della malattia vescicolosa dei suini ed essere risultati negativi, oppure

— devono essere nati ed essere stati detenuti sin dalla nascita, o quanto meno per trenta giorni, in un'azienda accertata indenne da malattia vescicolosa dei suini in base a controllo, quale definita nell'allegato,

— durante il trasporto fino al luogo di destinazione, non devono entrare in contatto con suini per i quali tali disposizioni non vengano rispettate.

3) I suini da macello:

a) devono provenire da un'azienda accertata indenne da malattia vescicolosa dei suini in base a controllo, quale definita nell'allegato, e devono essere stati detenuti in detta azienda per almeno trenta giorni prima della spedizione, oppure

b) devono provenire da un'azienda in cui i suini:

— siano stati sottoposti, con risultati negativi, a un esame per individuare anticorpi al virus della malattia vescicolosa dei suini; tale esame deve essere effettuato su almeno un capo per ogni box di suini destinati al trasporto ed aver luogo nei ventun giorni precedenti la data di certificazione,

— siano stati detenuti all'azienda per almeno trenta giorni prima della spedizione,

c) durante il trasporto fino al luogo di destinazione, non devono entrare in contatto con suini per i quali tali disposizioni non vengano rispettate.

Articolo 2

I punti di raduno (centri di raccolta) che possono essere utilizzati durante il trasporto dei suini dall'azienda di origine al luogo di destinazione devono essere notificati alla Commissione e agli Stati membri entro il 27 marzo 1993. I punti di raduno sono soggetti alla supervisione delle autorità competenti. Ogni modifica della lista dei punti di raduno deve essere comunicata, dopo il 27 marzo 1993, alla Commissione e agli Stati membri.

Articolo 3

I Paesi Bassi mettono immediatamente in vigore le disposizioni legislative necessarie per i piani e le attrezzature dei centri di raccolta, tali da garantire che le operazioni di pulitura e disinfezione del centro di raccolta utilizzato e degli oggetti ivi contenuti possano essere eseguite in modo appropriato e approfondito. I centri di raccolta devono essere puliti e disinfettati dopo ogni vuoto sanitario e comunque dopo ogni giorno di utilizzazione.

Articolo 4

Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, che scorta i suini spediti dai Paesi Bassi e dall'Italia, dev'essere completato come segue:

«Animali conformi alla decisione 93/177/CEE della Commissione, del 26 marzo 1993, che istituisce

misure protettive contro la malattia vescicolosa dei suini nei Paesi Bassi e in Italia.»

Articolo 5

Gli Stati membri modificano le misure che applicano agli scambi per conformarle alla presente decisione entro il 27 marzo 1993 e ne informano la Commissione. La decisione si applica fino al 1° agosto 1993 tenendo conto dei risultati del sondaggio sierologico continuo. Gli Stati membri comunicano settimanalmente i risultati del sondaggio alla Commissione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

ALLEGATO**Aziende accertate indenni da malattia vescicolosa dei suini**

Per « azienda accertata indenne da malattia vescicolosa dei suini in base a controllo » s'intende un'azienda :

- i) la cui popolazione suina sia stata sottoposta a un esame iniziale per individuare anticorpi del virus in questione e sia risultata negativa. L'esame dev'essere stato effettuato su campioni di sangue prelevati su scrofe da allevamento secondo la seguente procedura di campionamento :

Numero di scrofe da allevamento	Scrofe da allevamento esaminate
< 50 scrofe	tutte le scrofe
50—200 scrofe	50 scrofe
> 200 scrofe	60 scrofe

Se la popolazione suina comprende suini da carne, il suddetto iniziale per individuare anticorpi include il prelievo di campioni di sangue da almeno un animale per ogni box di suini da carne presente all'azienda, fino a un massimo di 60 campioni ;

- ii) che partecipi a un depistaggio sierologico permanente per individuare anticorpi al virus della malattia vescicolosa dei suini, depistaggio basato sull'esame del 50 % di ogni lotto di scrofe da allevamento macellate, dal quale gli animali risultino negativi ;
- iii) che, in caso d'introduzione di suini provenienti dall'Italia e dai Paesi Bassi, possa accogliere soltanto suini originari di aziende « accertate indenni da malattia vescicolosa dei suini in base a controllo ».

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

che istituisce misure protettive contro la malattia vescicolosa dei suini

(93/178/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,considerando che la situazione esistente nella Comunità nel febbraio 1993 per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini ha indotto la Commissione a prendere provvedimenti di carattere provvisorio, adottando la decisione 93/128/CEE della Commissione, del 26 febbraio 1993, recante misure protettive contro la malattia vescicolosa dei suini nei Paesi Bassi e in Italia ⁽³⁾;

considerando che ogni Stato membro deve introdurre misure protettive di carattere generale; che tuttavia la situazione particolare verificatasi nei Paesi Bassi e in Italia ha richiesto l'adozione di misure specifiche; che tali misure sono state definite con decisione della Commissione;

considerando che, in determinate circostanze, la presenza del virus della malattia vescicolosa dei suini può passare inosservata, per mancanza dei sintomi tipici della malattia stessa;

considerando che un depistaggio sierologico dei suini al fine d'individuare anticorpi del virus in questione fornirebbe indicazioni su infezioni precedentemente non riscontrate; che questo depistaggio dovrebbe essere effettuato in tutti gli Stati membri per un periodo di tre mesi;

considerando che il virus della malattia vescicolosa dei suini può rimanere vitale fuori dall'organismo dell'animale per un periodo di tempo considerevole; che questo virus, se fosse presente nei veicoli utilizzati per trasportare suini, potrebbe infettare gli animali durante il trasporto;

considerando che, se l'intera struttura per il trasporto dei suini venisse sottoposta a operazioni approfondite e ripetute di pulitura e di disinfezione, il rischio di propagazione della malattia vescicolosa dei suini durante il trasporto ne risulterebbe ridotto;

considerando che, con direttiva 92/119/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, del 17 dicembre 1992, sono state introdotte misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali,

nonché misure specifiche contro la malattia vescicolosa dei suini;

considerando che le misure previste da tale direttiva devono entrare in applicazione in tutti gli Stati membri il 1° ottobre 1993 al più tardi;

considerando che qualora insorgano focolai di malattia vescicolosa dei suini gli Stati membri applicano misure di lotta e di eradicazione; che le misure applicate dovrebbero comprendere alcuni provvedimenti già approvati, segnatamente con la direttiva 92/119/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sottopongono i suini a un depistaggio sierologico per individuare anticorpi al virus della malattia vescicolosa dei suini, conformemente ai criteri esposti nell'allegato. I relativi risultati vengono presentati ogni due settimane alla Commissione. Il depistaggio in questione dev'essere ultimato entro il 1° agosto 1993.

2. La Commissione analizza i risultati ottenuti con il depistaggio per l'individuazione degli anticorpi menzionato al paragrafo 1 e può modificare la presente decisione sulla base dell'evoluzione constatata.

3. Tutti gli Stati membri provvedono a che:

- tutti gli elementi della struttura per il trasporto dei suini, compresi i punti di raduno, vengano sottoposti a operazioni approfondite e ripetute di pulitura e di disinfezione;
- qualora insorgano focolai di malattia vescicolosa dei suini, le misure di lotta e di eradicazione applicate siano quelle stabilite agli articoli 4, 5 e 10, nonché all'allegato II, capitolo I, punti 4, 7 e 8 della direttiva 92/119/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 50 del 2. 3. 1993, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 69.

ALLEGATO

Depistaggio sierologico per individuare anticorpi al virus della malattia vescicolosa dei suini**I. Depistaggio generale — Tutti gli Stati membri**

Gli Stati membri realizzano, per un periodo di tre mesi, un programma di depistaggio basato sull'esame di campioni prelevati:

- su almeno il 50 % dei verri da allevamento macellati, scelti a caso;
- su almeno il 5 % delle scrofe da allevamento macellate, scelte a caso;
- su suini detenuti all'azienda che, nel periodo compreso fra il mese di giugno 1992 e il 26 febbraio 1993, siano entrati in contatto con suini importati dai Paesi Bassi o dall'Italia.

In via alternativa, gli Stati membri possono tuttavia sottoporre a depistaggio suini diversi dai summenzionati verri e scrofe, da allevamento. Il programma di depistaggio deve essere approvato quanto prima dalla Commissione.

II. Depistaggio in zone di 3 km

Sempreché non abbia già avuto luogo, viene realizzato un depistaggio sierologico sui suini detenuti in tutte le aziende situate entro una distanza di 3 km dai focolai registrati dopo il 1° marzo 1992, nonché sui suini detenuti in aziende che, dopo la stessa data, siano state ripopolate a seguito dell'insorgere di focolai. I risultati del depistaggio vengono presentati alla Commissione.

Il depistaggio dev'essere eseguito conformemente all'allegato IV, punti 1 e 2 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio⁽¹⁾.

III. Prove sierologiche da effettuare in un programma comunitario di sorveglianza

1. I laboratori nazionali che partecipano a un programma di sorveglianza devono effettuare:
 - a) una prova di neutralizzazione del siero (SNT), oppure
 - b) una prova Elisa a blocco della fase liquida, o a blocco competitivo, oppure a cattura indiretta, o ancora qualsiasi prova Elisa di cui si possa dimostrare la riproducibilità e che sia in grado di individuare il siero di riferimento positivo (i sieri incerti o positivi devono essere sottoposti a prova di conferma con l'SNT).
2. I laboratori con un'esperienza limitata circa le prove per individuare la malattia vescicolosa dei suini possono inviare i sieri incerti o positivi a uno dei laboratori più esperti, di preferenza a quello di Pirbright, ai fini di una conferma.
3. Servirà da siero di riferimento un siero scarsamente positivo⁽²⁾ fornito dal laboratorio di Pirbright; detto siero deve risultare positivo presso i laboratori nazionali.
4. I laboratori che predispongono le prove devono controllarne la sensibilità usando il siero di riferimento positivo descritto al punto 3 precedente e distribuito dal Pirbright Laboratory, congiuntamente al protocollo di analisi effettuato nello stesso laboratorio.
5. Come virus di prova i laboratori devono usare il virus di ceppo UK 72 o uno equivalente.

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

⁽²⁾ Un siero scarsamente positivo deve avere, misurato con l'SNT presso il Pirbright Laboratory, un titolo nel campo 1/64 e 1/128 (diluizione finale) usando il protocollo di Pirbright che sarà fornito ai laboratori partecipanti.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

che abroga la decisione 93/128/CEE concernente misure protettive contro la malattia vescicolosa dei suini nei Paesi Bassi e in Italia

(93/179/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,considerando che la situazione esistente nella Comunità per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini ha indotto la Commissione a prendere provvedimenti di carattere provvisorio, adottando la decisione 93/128/CEE, del 26 febbraio 1993, recante misure protettive contro la malattia vescicolosa dei suini nei Paesi Bassi e in Italia ⁽³⁾;

considerando che le misure protettive provvisorie adottate nel contesto dell'articolo 10, paragrafo 3 della direttiva 90/425/CEE devono quanto prima essere sottoposte per conferma o modifica o annullamento al comitato veterinario permanente;

considerando che, in data 4 marzo 1993, il comitato veterinario permanente ha tenuto una riunione sulla situazione in rapporto alla malattia vescicolosa dei suini e sulle misure protettive da applicare; che da tale riunione il comitato veterinario permanente ha tratto la conclusione che le misure introdotte con la decisione 93/128/CEE dovrebbero essere di breve durata e che la Commissione dovrebbe presentare un progetto in materia;

considerando che occorre adottare talune misure specifiche alla situazione nei Paesi Bassi e in Italia;

considerando che le misure di protezione provvisorie introdotte dalla decisione 93/128/CEE per evitare confusioni, vengono abrogate;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione 93/128/CEE è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a partire dal 27 marzo 1993.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.⁽²⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.⁽³⁾ GU n. L 50 del 2. 3. 1993, pag. 29.